



**COMUNE DI CAMPLI**  
PROVINCIA DI TERAMO

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  
E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n.2 del 7 marzo 2024*

*Indice*

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI  
E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Interpretazione del regolamento
- Articolo 3 - Sede delle adunanze del Consiglio comunale

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 4 - Composizione del Consiglio comunale
- Articolo 5 - Prima adunanza del Consiglio comunale e convalida degli eletti

CAPO III - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLIERE ANZIANO

- Articolo 6 - Elezione del Presidente del Consiglio
- Articolo 7 - Poteri e funzioni
- Articolo 8 - Durata in carica, cause di cessazione e nuova elezione del Presidente del Consiglio
- Articolo 9 - Funzioni vicarie del Presidente del Consiglio cessato dalla carica
- Articolo 10 - Incompatibilità
- Articolo 11 - Mozione di revoca
- Articolo 12 - Consigliere anziano

CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI

- Articolo 13 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Articolo 14 - Conferenza dei capigruppo
- Articolo 15 - Compiti della conferenza dei capigruppo

CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Articolo 16 - Istituzione e composizione delle commissioni permanenti
- Articolo 17 - Presidenza, convocazione e funzionamento delle commissioni permanenti
- Articolo 18 - Attribuzioni delle commissioni permanenti
- Articolo 19 - Commissione permanente di controllo e garanzia
- Articolo 20 - Composizione e funzionamento della commissione permanente di controllo e garanzia
- Articolo 21 - Commissione permanente per le pari opportunità

CAPO VI - COMMISSIONE SPECIALE

- Articolo 22 - Commissione di indagine

CAPO VII - CONSULTAZIONI, AUDIZIONI, CONVOCAZIONE E VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

- Articolo 23 - Consultazioni e audizioni
- Articolo 24 - Partecipazione del Segretario comunale ai lavori delle commissioni
- Articolo 25 - Convocazione delle commissioni e verbalizzazione delle sedute

## TITOLO II CONSIGLIERI COMUNALI

### CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 26 - Riserva di legge

### CAPO II - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 27 - Divieto di mandato imperativo

Articolo 28 - Obbligo di astensione

Articolo 29 - Responsabilità personale - Esonero

Articolo 30 - Condizioni di pari opportunità

Articolo 31 - Gettone di presenza, indennità di funzione, rimborso spese

Articolo 32 - Attestazione delle attività di mandato

### CAPO III - DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE E FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

Articolo 33 - Designazione e nomine di consiglieri

Articolo 34 - Deleghe del Sindaco

Articolo 35 - Funzioni rappresentative

### CAPO IV - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 36 - Entrata in carica

Articolo 37 - Durata in carica

Articolo 38 - Dimissioni

Articolo 39 - Decadenza e rimozione dalla carica

Articolo 40 - Decadenza dalla carica per mancata partecipazione alle adunanze

### CAPO V - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Articolo 41 - Diritto di iniziativa

Articolo 42 - Proposte di deliberazione

Articolo 43 - Ordini del giorno

Articolo 44 - Emendamenti

Articolo 45 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Articolo 46 - Interrogazioni

Articolo 47 - Interpellanze

Articolo 48 - Mozioni

Articolo 49 - Limiti alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

Articolo 50 - Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi

Articolo 51 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

## TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

### CAPO I - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 52 - Competenza

Articolo 53 - Sedute ordinarie e straordinarie

Articolo 54 - Convocazione

Articolo 55 - Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

Articolo 56 - Termini di consegna dell'avviso di convocazione

Articolo 57 - Termini per la convocazione d'urgenza o per aggiunta di argomenti

Articolo 58 - Ordine del giorno delle adunanze

Articolo 59 - Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno

## CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 60 - Deposito e consultazione degli atti

Articolo 61 - Numero legale e sedute deserte

Articolo 62 - Nomina degli scrutatori

Articolo 63 - Adunanze di prima convocazione

Articolo 64 - Adunanze di seconda convocazione

Articolo 65 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

## CAPO III - TIPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 66 - Adunanze pubbliche

Articolo 67 - Adunanze segrete

Articolo 68 - Adunanze aperte

Articolo 69 - Ripresa e diffusione audiovisiva delle adunanze

Articolo 70 - Diretta streaming delle adunanze

Articolo 71 - Adunanze in videoconferenza

## CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 72 - Ordine delle discussioni

Articolo 73 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Articolo 74 - Comportamento dei consiglieri in aula

Articolo 75 - Comportamento del pubblico

Articolo 76 - Tumulto in aula e scioglimento dell'adunanza

## CAPO V - ORDINE DEI LAVORI CONSILIARI

Articolo 77 - Comunicazioni

Articolo 78 - Ordine dei lavori

Articolo 79 - Inversione dell'ordine del giorno

Articolo 80 - Norme generali sulle discussioni d'aula

Articolo 81 - Durata degli interventi

Articolo 82 - Divieto di divagazioni e interruzioni

Articolo 83 - Questione pregiudiziale o sospensiva

Articolo 84 - Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento

Articolo 85 - Mozione d'ordine

Articolo 86 - Fatto personale

Articolo 87 - Dichiarazione di improponibilità e inammissibilità

Articolo 88 - Sospensione dei lavori d'aula

Articolo 89 - Termine dell'adunanza

## CAPO VI - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL SEGRETARIO COMUNALE - RESOCONTO E PROCESSO VERBALE

Articolo 90 - Partecipazione alle adunanze del Segretario comunale

Articolo 91 - Resoconto

Articolo 92 - Processo verbale

## TITOLO IV DELIBERAZIONI

### CAPO I - COMPETENZA DEL CONSIGLIO

- Articolo 93 - Competenza esclusiva
- Articolo 94 - Conflitti di attribuzione

### CAPO II - DELIBERAZIONI

- Articolo 95 - Forma e contenuti
- Articolo 96 - Approvazione e misure di autotutela

### CAPO III - VOTAZIONI

- Articolo 97 - Modalità generali di votazione
- Articolo 98 - Ordine della discussione e votazione
- Articolo 99 - Votazioni in forma palese
- Articolo 100 - Votazioni per appello nominale
- Articolo 101 - Votazioni segrete
- Articolo 102 - Annullamento e rinnovazione delle votazioni
- Articolo 103 - Coordinamento formale e correzione del testo di deliberazioni
- Articolo 104 - Dichiarazioni di voto
- Articolo 105 - Esito delle votazioni
- Articolo 106 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 107 - Modificazioni e abrogazioni del presente regolamento
- Articolo 108 - Entrata in vigore

\*\*\*

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

*Oggetto e finalità del Regolamento*

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione del Consiglio comunale, le modalità di svolgimento delle adunanze, l'esercizio delle attribuzioni del civico consesso e le prerogative dei suoi membri.
2. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento del Consiglio e a consentire a ciascun rappresentante della comunità locale il pieno e responsabile esercizio del mandato elettivo.
3. Il Regolamento è adottato nel rispetto delle disposizioni normative fissate dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come successivamente modificato e integrato, tenuto conto in particolare dell'art. 38, comma 2. Il Regolamento si conforma altresì ai principi stabiliti dallo Statuto comunale vigente.

Articolo 2

*Interpretazione del Regolamento*

1. Al di fuori delle adunanze, le eccezioni sollevate dai consiglieri in ordine all'interpretazione di norme del presente Regolamento sono rimesse all'esame del Presidente del Consiglio da uno o più capigruppo oppure, se istituita e convocata, sono esposte in sede di Conferenza dei capigruppo. Il Presidente, a sua volta, rimette al Segretario comunale l'incarico di istruire la pratica con il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, del cui esito viene data comunicazione ai succitati capigruppo. Qualora l'interpretazione data non ottenga il consenso unanime dei capigruppo, la questione è rimessa alla valutazione del Consiglio, il quale decide a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Si provvede a interpretazione autentica di norme del Regolamento anche su autonoma iniziativa del Segretario comunale, il cui parere non vincolante è parimenti sottoposto a votazione del Consiglio, che decide con la maggioranza di cui al comma 1.
3. Le eccezioni in materia di interpretazione di norme del presente Regolamento possono essere altresì sollevate da singoli consiglieri nel corso delle adunanze del collegio all'atto della discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno. Le eccezioni sono ugualmente sottoposte al vaglio del Presidente del Consiglio, il quale può anche sospendere la seduta e riunire i capigruppo presenti, unitamente al Segretario comunale, per esaminare la questione. La determinazione assunta è immediatamente sottoposta a votazione del collegio, che decide sempre con la maggioranza di cui al comma 1. Quando l'eccezione sollevata in aula si presenti di particolare complessità interpretativa, il Presidente del Consiglio, ripresi i lavori dell'assemblea, rinvia l'esame e ogni decisione sul punto alla successiva prima seduta utile del collegio, rimettendo comunque in capo al Segretario comunale il compito di esprimere un parere scritto in merito.

### Articolo 3

#### *Sede delle adunanze del Consiglio comunale*

1. Il Consiglio comunale si riunisce di regola in apposita sala della sede municipale, sita nel Palazzo Farnese. La parte principale della predetta sala, adeguatamente arredata e attrezzata, è riservata ai membri dell'assise e al Segretario comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico e ai rappresentanti degli organi di informazione.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, quando vi sia la temporanea inagibilità o indisponibilità della sala delle adunanze o vi siano ragioni di carattere straordinario oppure riferite a particolari circostanze di carattere sociale o, altresì, allorché ricorrano gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può, con apposito motivato avviso, convocare l'assemblea in luogo diverso da quello indicato nel comma 1, il quale, in ogni caso, non può essere fissato fuori del territorio comunale. Della decisione di cui al presente comma il Presidente del Consiglio dispone che sia data comunicazione alla cittadinanza sul sito web istituzionale e/o mediante pubblici manifesti.
3. Il luogo ove si tiene l'adunanza deve essere sempre indicato nell'avviso di convocazione del Consiglio.
4. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza consiliare sono esposte all'esterno della sede del Municipio le bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala delle adunanze, unitamente al gonfalone del Comune. Si provvede analogamente nel caso in cui l'adunanza si tenga in luogo diverso dalla sede municipale, come previsto nel comma 2.

## CAPO II

### ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Articolo 4

#### *Composizione del Consiglio comunale*

1. Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, il Consiglio, in ragione della classe demografica di appartenenza del Comune di Campli, è composto dal Sindaco e da dodici consiglieri.

#### Articolo 5

#### *Prima adunanza del Consiglio comunale e convalida degli eletti*

1. La prima adunanza del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco e presieduta, a norma di Statuto, dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. Prima di deliberare su qualsiasi argomento, il Consiglio esamina la condizione degli eletti e procede, con l'osservanza delle modalità prescritte, alla convalida degli stessi sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità.
4. Contestualmente alla convalida, il Consiglio prende atto dell'insussistenza delle cause di incompatibilità. Quando tuttavia sussista una causa o condizione prevista dal Titolo III, Capo II, del

Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provvede ad attivare la procedura di cui all'articolo 69 del medesimo Testo Unico.

5. Ad avvenuta adozione, a voti palesi, della deliberazione di convalida degli eletti e della dichiarazione di eventuali casi di ineleggibilità, e dopo la nomina della Commissione elettorale comunale, si procede all'elezione del Presidente del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lett. c), dello Statuto.

### CAPO III PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E CONSIGLIERE ANZIANO

#### Articolo 6 *Elezione del Presidente del Consiglio*

1. La carica di Presidente del Consiglio comunale è assunta da un consigliere che, a seguito di candidatura, è eletto nella prima adunanza dell'assemblea successiva alla consultazione elettorale. L'elezione avviene senza discussione e a scrutinio segreto, mediante schede, con la maggioranza dei due terzi dei componenti il collegio nelle prime due votazioni, computando a tal fine il Sindaco, che partecipa alla votazione. Qualora all'esito del secondo scrutinio non sia raggiunta la maggioranza richiesta dei due terzi dei componenti il collegio, per l'elezione alla carica è sufficiente il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri che compongono il civico consesso, parimenti computando a tal fine il Sindaco, che partecipa alla votazione.
2. Il Sindaco non partecipa come candidato all'elezione del Presidente del Consiglio e non può quindi assumere tale carica mediante votazione del civico consesso.
3. Qualora la maggioranza assoluta dei voti per l'elezione del Presidente del Consiglio non sia raggiunta nella prima adunanza, l'assemblea viene riunita per altre due volte in adunanze convocate a distanza di quarantotto ore l'una dall'altra.
4. Qualora la maggioranza assoluta richiesta per l'elezione del Presidente del Consiglio non sia raggiunta dopo tre votazioni, stante la indefettibilità dell'esercizio delle funzioni connesse alla carica ai sensi dell'art. 39, comma 3, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio è presieduto *ope legis* dal Sindaco.
5. Ciascun consigliere può votare soltanto un candidato alla carica di Presidente.
6. Agli adempimenti procedurali per l'elezione del Presidente del Consiglio provvede il consigliere anziano, come individuato nell'articolo 12. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, secondo il criterio stabilito dal sopra citato articolo 12, occupa il posto immediatamente successivo per voti ricevuti alle elezioni.
7. Il consigliere eletto Presidente del Consiglio assume immediatamente tale carica.

#### Articolo 7 *Poteri e funzioni*

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l'intero collegio, ne tutela la dignità e ne assicura l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo così come previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Nello svolgimento del suo ruolo, il Presidente del Consiglio si attiene a rigorosi criteri di imparzialità a difesa delle prerogative dell'intero civico consesso e di ciascun consigliere, affinché ne sia garantito il pieno assolvimento del mandato elettivo.
2. Ai sensi del rinvio operato dall'articolo 15, comma 7, secondo periodo, dello Statuto, il Presidente del Consiglio, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 e dal medesimo articolo 15 del predetto atto

statutario, nonché previsto da altre disposizioni del presente Regolamento, esercita i poteri e le funzioni che di seguito si riportano:

- a) programma, di concerto con il Sindaco, il calendario delle adunanze consiliari;
  - b) predisporre, rettifica e integra l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio d'intesa con il Sindaco;
  - c) convoca, sentito il Sindaco, il Consiglio comunale e ne organizza e dirige i lavori. A tale riguardo, in particolare:
    - pone e precisa, in sede di adunanza, i termini delle proposte per le quali si discute e si vota;
    - riceve la preventiva iscrizione a parlare dei consiglieri sugli argomenti che sono oggetto di esame dell'assemblea;
    - concede la facoltà di parlare, sulla base anche delle iscrizioni pervenute, e stabilisce, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, il tempo degli interventi;
    - determina l'ordine delle votazioni e ne controlla e proclama i risultati;
    - esercita i poteri necessari per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento;
    - garantisce l'adeguata pubblicizzazione delle sedute del civico consesso.
3. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, è sempre tenuto a riunire l'assemblea in un termine non superiore a venti giorni quando ciò sia domandato da un quinto dei consiglieri o dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
4. Il Presidente del Consiglio inoltre, ai sensi del richiamato articolo 15, comma 7, secondo periodo, e comma 8 dello Statuto:
- a) garantisce il raccordo istituzionale tra Consiglio, Sindaco e Giunta;
  - b) assicura, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del civico consesso, la preventiva informazione ai gruppi consiliari, mediante i capigruppo, sulle questioni che di volta in volta sono sottoposte all'esame del collegio;
  - c) se istituita, può convocare di propria iniziativa la Conferenza dei capigruppo, che presiede, quando ritenuto utile o necessario oppure la convoca quando richiesto dal Sindaco o almeno da due capigruppo;
  - d) vigila, in collaborazione con il responsabile della trasparenza, sul rispetto da parte dei consiglieri dell'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati e documenti previsti dalla legge;
  - e) esamina le giustificazioni rese dai consiglieri per le assenze alle sedute del collegio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 2, dello Statuto e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'articolo 40 del presente Regolamento;
  - f) vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari, alle cui riunioni può partecipare senza diritto di voto;
  - g) può essere incaricato dal Sindaco, con atto espresso, a svolgere sia attività di analisi e verifica su determinate materie, sia compiti di collaborazione con lo stesso Sindaco, circoscritti alla cura di affari particolari. Tali attività e compiti, in modo tassativo, non possono implicare l'adozione di atti a rilevanza esterna o comunque di amministrazione attiva, che restano di esclusiva competenza del predetto Sindaco. Altresì, al Presidente incaricato è precluso lo svolgimento di compiti che siano assimilabili ai poteri che sono propri degli assessori nonché adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
5. Il Presidente del Consiglio, ai sensi del già richiamato articolo 15, comma 9, dello Statuto, può anche promuovere e coordinare il rapporto tra il Consiglio comunale e i cittadini, singoli o associati, ai fini della partecipazione popolare di cui al Titolo III del predetto atto statutario.

## Articolo 8

### *Durata in carica, cause di cessazione e nuova elezione del Presidente del Consiglio*

1. Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto. Egli cessa dalla carica a seguito di dimissioni dalle funzioni di Presidente o per impedimento permanente, decadenza o sospensione dalla carica di consigliere, nonché a seguito di revoca di cui al comma 4 e relativo rinvio.
2. Le dimissioni del Presidente sono presentate personalmente al Consiglio. Le altre cause di cessazione dalla carica di Presidente di cui al comma 1 sono comunicate all'assemblea dal consigliere anziano.
3. Al Presidente del Consiglio si applicano le stesse norme sulla decadenza previste per i consiglieri in materia di assenze ingiustificate come disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento. Le cause di impedimento permanente, decadenza o sospensione sono esaminate dall'assemblea, che, in tale circostanza, è presieduta dal consigliere anziano.
4. Il Presidente del Consiglio cessa altresì da tale carica qualora sia approvata la mozione di revoca di cui all'articolo 11.
5. A seguito di cessazione dalla carica per una delle cause indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 11, si procede alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio con le stesse modalità previste dall'articolo 6.
6. La seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente deve essere convocata entro dieci giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica indicate nel presente articolo.
7. Anche nel caso di nuova procedura per l'elezione del Presidente del Consiglio trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6.

## Articolo 9

### *Funzioni vicarie del Presidente del Consiglio cessato dalla carica*

1. Il consigliere anziano, oltre alla funzione prevista dall'articolo 5, comma 2, esercita la funzione vicaria di Presidente del Consiglio nel caso in cui questi si dimetta, sia impedito permanentemente, decada o sia sospeso dalla carica di consigliere oppure sia revocato. La funzione vicaria è tassativamente temporanea e dura fino alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio, da tenersi tempestivamente, in ogni caso entro il termine prescritto dall'articolo 8, comma 6.
2. Il consigliere anziano esercita altresì la funzione vicaria di Presidente del Consiglio qualora questi si assenti momentaneamente nel corso di adunanze consiliari o si trovi in una condizione di impedimento temporaneo.

## Articolo 10

### *Incompatibilità*

1. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di capogruppo e di componente di Commissioni consiliari. Alle riunioni di tali ultimi organismi egli può tuttavia partecipare senza diritto di voto.
2. Tenuto conto dei compiti di garanzia in materia di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del civico consesso, il Presidente del Consiglio non può essere nominato rappresentante del Comune o dell'assemblea presso istituzioni, aziende, società ed enti dipendenti dal Comune o da questo partecipati, controllati o vigilati.

Articolo 11  
*Mozione di revoca*

1. Il Presidente del Consiglio può essere revocato qualora compia gravi o ripetute violazioni di legge, dello Statuto o del presente Regolamento.
2. La revoca fa seguito a mozione, motivata sulla base di uno o più presupposti indicati nel comma 1, approvata con voto segreto, mediante schede, dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. La mozione può essere presentata se sottoscritta almeno dalla metà più uno dei consiglieri assegnati, includendo nel computo il Sindaco, che partecipa alla votazione. La mozione è presentata per iscritto al Segretario comunale ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
4. La discussione in aula della mozione è aperta dal primo firmatario, che può parlare per non più di venti minuti. Dopo il primo firmatario può parlare, per non più di dieci minuti, un consigliere in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare. Il Presidente ha facoltà di replica alla fine della discussione nel limite massimo di venti minuti.
5. Nella seduta del Consiglio in cui la mozione di revoca è discussa e votata, la presidenza del collegio è assunta dal consigliere anziano.
6. Qualora la mozione sia accolta, il Presidente del Consiglio decade immediatamente da tale carica e la seduta prosegue ancora con la presidenza del consigliere anziano.
7. Entro dieci giorni dall'atto di revoca deve essere convocata la seduta del Consiglio con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente. Nel caso in cui non siano raggiunte le maggioranze richieste per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6.

Articolo 12  
*Consigliere anziano*

1. È consigliere anziano il membro dell'assemblea che ha ottenuto alle elezioni la maggiore cifra individuale di voti con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri a norma di legge.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di svolgere le funzioni vicarie, in particolare quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, tali funzioni sono svolte da chi, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Nel rispetto delle procedure prescritte nei commi 1 e 2, qualora vi sia parità di cifra individuale di voti, è consigliere anziano, nell'ordine, il consigliere con il maggior numero di consiliature e, in caso di ulteriore parità, il consigliere maggiore di età.

CAPO IV  
GRUPPI CONSILIARI

Articolo 13  
*Costituzione dei gruppi consiliari*

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, che sono di norma composti da almeno due componenti, salvo quanto previsto nei commi 3 e 9.
2. Ciascun gruppo consiliare elegge un capogruppo.

3. Il candidato alla carica di Sindaco proclamato consigliere può costituire un gruppo unipersonale. In tal caso egli ha le prerogative e svolge le funzioni di capogruppo ai sensi anche di quanto previsto dagli articoli 14 e 15.
4. I consiglieri eletti in liste diverse possono aderire a un altro gruppo o costituire un gruppo misto.
5. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un gruppo o che revochino l'adesione a un gruppo senza aderire ad altro gruppo, formano un gruppo misto.
6. Entro dieci giorni a decorrere dalla seduta di insediamento del Consiglio ciascun consigliere comunica in forma scritta al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario comunale il gruppo al quale aderisce e il nominativo del capogruppo. Nella prima seduta utile dell'assemblea successiva a quella di insediamento, il Presidente del Consiglio rende note al collegio le comunicazioni ricevute riguardanti la costituzione dei gruppi e l'elezione dei capigruppo.
7. All'inizio o in corso di mandato i consiglieri possono cambiare gruppo, costituire un gruppo misto e eleggere un nuovo capogruppo. Ogni decisione assunta ai sensi del presente comma deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario comunale, nonché resa nota all'assemblea nella prima seduta utile.
8. Il consigliere che si distacchi dall'originario gruppo di appartenenza e aderisca ad altro gruppo deve allegare alla comunicazione di cui al comma 6 la dichiarazione di consenso del consigliere che è capo del gruppo al quale aderisce.
9. Ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17 dello Statuto è ammessa, sia all'inizio sia nel corso della consiliatura, la costituzione di gruppi misti anche unipersonali. Tale costituzione può avvenire per distacco del consigliere dall'originario gruppo di appartenenza. Il consigliere del gruppo unipersonale ha le prerogative e svolge le funzioni di capogruppo consiliare agli effetti anche di quanto previsto dagli articoli 14 e 15.
10. Su proposta della Giunta, d'intesa con la Conferenza dei capigruppo, possono essere individuati appositi locali della sede municipale per lo svolgimento dell'attività dei gruppi consiliari. In mancanza di disponibilità di locali idonei, le riunioni dei gruppi e della Conferenza dei capigruppo hanno luogo nella sala delle adunanze consiliari.

#### Articolo 14

##### *Conferenza dei capigruppo*

1. Può essere istituita con atto espresso del Presidente del Consiglio la Conferenza dei capigruppo, la quale è formata dallo stesso Presidente e dal capogruppo di ciascun gruppo consiliare.
2. Ai lavori della Conferenza partecipa con diritto di parola il Sindaco o un assessore delegato dallo stesso. La mancata partecipazione per qualsiasi causa del Sindaco o dell'assessore delegato non invalida la conferenza.
3. Qualora già convocata, in caso di assenza o sopravvenuto temporaneo impedimento del Presidente del Consiglio la conferenza è rinviata a successiva data certa. In caso di assenza o temporaneo impedimento dei capigruppo, prendono parte alla conferenza i rispettivi loro delegati.
4. Le deleghe di cui ai commi 2 e 3 sono presentate per iscritto in sede di Conferenza.
5. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e l'eventuale assessore delegato hanno diritto di parola ma non diritto di voto.
6. Le riunioni della Conferenza dei capigruppo non sono pubbliche. I consiglieri non capigruppo possono assistere ai lavori della Conferenza senza diritto di parola e di voto.
7. Quando sia ritenuto utile o opportuno, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 15, il Presidente del Consiglio, prima che venga redatto l'ordine del giorno delle adunanze consiliari e negli altri casi previsti dal presente Regolamento, può convocare la Conferenza dei capigruppo. Se istituita, il Presidente del Consiglio è comunque tenuto a convocare la Conferenza entro il termine di cinque giorni quando ne facciano formale richiesta il Sindaco o almeno due capigruppo, iscrivendo all'ordine dei lavori della Conferenza gli argomenti proposti.

8. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza, stabilisce l'ordine degli argomenti di trattazione e ne coordina l'attività. L'avviso di convocazione della Conferenza, che deve dare certezza dell'avvenuta ricezione da parte dei capigruppo, è diramato con le stesse modalità utilizzate per la convocazione dell'assemblea consiliare. Nei casi di urgenza tale avviso può essere recapitato anche ventiquattro ore prima della riunione.
9. La Conferenza è valida quando i capigruppo partecipanti siano almeno due, oltre il Presidente del Consiglio, in rappresentanza della maggioranza dei consiglieri che compongono il civico consesso.
10. In caso di motivata urgenza e/o necessità, la Conferenza può essere convocata dal Presidente del Consiglio durante i lavori consiliari, i quali sono quindi sospesi per tutta la durata della Conferenza, che, in ogni caso, non può essere superiore a trenta minuti. La Conferenza indetta nel corso di adunanze consiliari è valida se partecipano tutti i capigruppo presenti all'adunanza stessa.
11. Il capogruppo più giovane di età provvede alla redazione del verbale, sotto forma di resoconto sommario, degli argomenti trattati e delle decisioni prese. Copia di detto verbale è rimessa per conoscenza al Segretario comunale, il quale può essere comunque chiamato a partecipare alla riunione di detto organismo, se richiesto dal Presidente del Consiglio.
12. Qualora non si raggiunga un accordo unanime, l'orientamento consultivo espresso dalla Conferenza è messo ai voti e, in tale ipotesi, ciascun capogruppo esprime un voto che rappresenta proporzionalmente il numero dei consiglieri che compongono il gruppo. La decisione è assunta a maggioranza dei consiglieri rappresentati.

#### Articolo 15

##### *Compiti della Conferenza dei capigruppo*

1. Se istituita, la Conferenza dei capigruppo coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori dell'assemblea e, più in generale, concorre in funzione consultiva non vincolante, su richiesta anche dello stesso Presidente, all'adozione di decisioni riferite alle competenze del Consiglio.
2. La Conferenza dei capigruppo può:
  - a) concorrere a definire, d'intesa con il Presidente del Consiglio, gli argomenti da esaminare in sede assembleare, nonché a stabilire il calendario e gli orari delle adunanze;
  - b) esaminare, prima che venga disposto l'ordine del giorno della seduta consiliare, argomenti di particolare interesse o chiedere che nel predetto ordine del giorno siano inseriti argomenti ritenuti importanti o urgenti;
  - c) esaminare, sentito il Segretario comunale, le questioni relative all'interpretazione e applicazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, quando tali questioni non siano già state discusse in sede di adunanza consiliare;
  - d) proporre al Consiglio, per il tramite del Presidente, e sentito il Segretario comunale, modificazioni o integrazioni dello Statuto e del presente Regolamento;
3. La Conferenza dei capigruppo può svolgere quanto altro previsto dal presente Regolamento.

#### CAPO V

##### COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

#### Articolo 16

##### *Istituzione e composizione delle Commissioni permanenti*

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione al proprio interno di Commissioni permanenti, la cui durata è pari a quella della consiliatura.

2. Con la stessa delibera ne stabilisce la composizione numerica, che, di norma, è di tre membri, o, in casi motivatamente giustificati, di cinque componenti.
3. I consiglieri membri di Commissioni rappresentano proporzionalmente i gruppi delle compagini di maggioranza e minoranza presenti nel civico consesso.
4. I membri delle Commissioni sono designati dai rispettivi gruppi consiliari. Di tali designazioni il Consiglio ne prende atto con apposita deliberazione ai fini della costituzione delle Commissioni. La medesima procedura si applica anche nel caso di sostituzione dei componenti delle Commissioni che cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o impedimento permanente.
5. Ciascun consigliere può essere membro di più Commissioni, ivi comprese quelle di controllo e garanzia, di indagine e per le pari opportunità previste dal presente Regolamento.

#### Articolo 17

##### *Presidenza, convocazione e funzionamento delle Commissioni permanenti*

1. Ciascuna Commissione ha un Presidente che viene eletto nella riunione di insediamento con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti di tale organismo.
2. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione dalla carica di consigliere per qualsiasi causa, nella prima seduta utile del Consiglio viene designato anzitutto il nuovo membro della Commissione e successivamente deliberata la presa d'atto. I membri dell'organismo eleggono quindi il nuovo Presidente. Si procede nello stesso modo nel caso di revoca motivata del Presidente sottoscritta dalla maggioranza dei membri della Commissione.
3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di consigliere di un membro della Commissione si procede come previsto dal comma 2.
4. Il Presidente coordina i lavori della Commissione, stabilisce i tempi della discussione e proclama l'esito delle votazioni per le decisioni prese. Nel caso di parità per assenza di un membro dell'organismo prevale il voto del Presidente.
5. Le riunioni sono valide con la presenza di due consiglieri, compreso il Presidente, per le Commissioni costituite da tre membri e con la presenza di tre consiglieri, compreso il Presidente, per gli organismi costituiti da cinque membri, in rappresentanza della maggioranza dei consiglieri del civico consesso.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le riunioni dell'organismo sono rinviate a data certa. I consiglieri assenti o impediti temporaneamente alla riunione della Commissione di cui fanno parte possono essere sostituiti dal proprio capogruppo.
7. Ogni membro dell'organismo può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno ogni argomento che rientri nelle attribuzioni dell'organismo stesso.
8. Le sedute delle Commissioni sono, di regola, pubbliche. La presidenza può disporre che i lavori dell'organismo abbiano luogo in assenza di pubblico, ove ritenga motivatamente che la pubblicità della seduta possa arrecare danno agli interessi del Comune. Per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamenti sui comportamenti, sulla moralità o lo stato di salute di persone, la presidenza, facendone espressa menzione nell'avviso di convocazione, convoca la Commissione in seduta segreta.
9. Ogni consigliere non membro di Commissione ha facoltà di assistere, senza diritto di voto né di parola, alle riunioni di tale organismo.
10. Per le modalità di convocazione della commissione e di verbalizzazione dei lavori si rinvia all'articolo 25.

Articolo 18  
*Attribuzioni delle Commissioni permanenti*

1. Le Commissioni permanenti concorrono a definire l'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
2. Possono essere istituite, tra le altre, Commissioni consiliari competenti per le seguenti materie aggregate:
  - a) prima Commissione: bilancio; finanza; tributi; patrimonio; gestione dei servizi; programmazione dello sviluppo economico e delle attività produttive;
  - b) seconda Commissione: pianificazione e gestione del territorio; edilizia pubblica e privata; arredo urbano; toponomastica;
  - c) terza Commissione: politiche sociali, culturali, ambientali, di istruzione, sportive, del tempo libero e degli eventi;
  - d) quarta Commissione: affari istituzionali, statutari e regolamentari;
  - e) quinta Commissione: partecipazione popolare e trasparenza amministrativa.
3. Nell'ambito delle materie di competenza di cui al comma 2, le Commissioni permanenti possono provvedere:
  - a) a esaminare, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno, gli schemi di deliberazione di iniziativa della Giunta o di consiglieri e, con riferimento agli stessi, proporre modifiche e integrazioni o esprimere pareri di merito;
  - b) a esaminare, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno, gli schemi degli atti di programmazione e pianificazione e, con riferimento agli stessi, proporre modifiche e integrazioni o esprimere pareri di merito;
  - c) a esaminare gli atti riguardanti i risultati della gestione, formulando al riguardo proprie valutazioni;
  - d) riferire all'assemblea sui risultati di attività conoscitive svolte di propria iniziativa o su richiesta del Presidente del Consiglio;
  - e) presentare mozioni.

Articolo 19  
*Commissione permanente di controllo e garanzia*

1. Il Consiglio, con propria delibera votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire nel proprio seno una Commissione permanente di controllo e garanzia alla quale sono attribuite le funzioni di cui al presente articolo.
2. La Commissione può controllare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi comunali sia gestiti in economia dal Comune che affidati a istituzioni, aziende speciali, società ed enti dipendenti, partecipati, controllati o vigilati.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 24 dello Statuto e l'articolo 18 del presente Regolamento, alla Commissione possono essere attribuite le seguenti ulteriori funzioni di controllo riguardanti l'attività degli organi comunali:
  - a) verifica periodica, secondo la tempistica stabilita con la delibera di istituzione dell'organismo, sugli atti fondamentali e di programmazione del Consiglio, al fine di valutarne la compatibilità e coerenza con le scelte strategiche previste nelle linee programmatiche di mandato;
  - b) verifica periodica, secondo la tempistica stabilita con la delibera di istituzione dell'organismo, sull'attività della Giunta al fine di valutarne il rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
  - c) esame delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
  - d) valutazione delle eventuali segnalazioni del Difensore civico regionale;

- e) verifica della corretta applicazione degli indirizzi e delle norme di legge, statutarie e regolamentari nelle ipotesi di conferimento di incarichi di rappresentanza di cui al comma 2, lett. m, dell'articolo 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. Alla Commissione, ai sensi delle disposizioni statutarie e regolamentari richiamate al comma 3, possono essere altresì attribuite funzioni di garanzia, avuto riguardo alla verifica della corretta osservanza delle prerogative dei consiglieri comunali, ivi comprese quelle previste dall'articolo 43, comma 2, del richiamato Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Il Consiglio, con propria delibera, può attribuire funzioni di controllo e/o garanzia ulteriori rispetto a quelle elencate nei commi 2, 3 e 4.

## Articolo 20

### *Composizione e funzionamento della Commissione permanente di controllo e garanzia*

1. La Commissione di controllo e garanzia è composta da tre consiglieri, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza della minoranza consiliare.
2. La presidenza della Commissione spetta di diritto a uno dei consiglieri di minoranza.
3. I membri dell'organismo, compreso il Presidente, sono designati dai rispettivi gruppi. Di tali designazioni il Consiglio ne prende atto con apposita deliberazione ai fini della costituzione formale della Commissione.
4. Qualora sia costituito un gruppo misto pluripersonale o anche un gruppo misto unipersonale, i componenti o il singolo componente di tali gruppi possono partecipare alla designazione del Presidente solo dopo aver reso dichiarazione formale di appartenere alla minoranza consiliare.
5. Gli argomenti delle sedute della Commissione da iscriverne all'ordine del giorno sono proposti dal Presidente o da altro membro della commissione. Essi, inoltre, possono essere proposti con mozioni approvate dal Consiglio.
6. Per ogni attività di controllo e/o garanzia, la Commissione, almeno annualmente, redige e adotta una relazione. Qualora non vi sia unanimità di conclusioni sull'attività svolta, sono ammesse due distinte relazioni: una di maggioranza e una di minoranza. Tali atti sono rimessi al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno e la discussione in aula nella prima riunione utile dell'assemblea. La discussione e la votazione per presa d'atto avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi.
7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di due componenti, di cui uno deve essere il Presidente.
8. Le riunioni della Commissione sono pubbliche, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 9.
9. La Commissione, per l'esercizio della propria attività di controllo e/o garanzia di cui al presente articolo, ha diritto di acquisire informazioni, notizie e accedere agli atti in possesso degli uffici.
10. Le modalità di convocazione e verbalizzazione delle sedute della commissione sono disciplinate dall'articolo 25.

## Articolo 21

### *Commissione permanente per le pari opportunità*

1. In attuazione dell'articolo 26 dello Statuto e in conformità a quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio, con propria deliberazione, istituisce la Commissione consiliare per le pari opportunità tra uomo e donna. L'istituzione di tale organismo è comunque subordinata alla sussistenza delle condizioni che rendano possibile la composizione dell'organismo stesso conforme alla struttura stabilita dallo specifico regolamento di cui al comma 8, integrativo del presente atto.
2. La Commissione dura in carica fino al termine della consiliatura.

3. La Commissione, con pareri e proposte, sostiene la presenza delle donne negli organi e organismi comunali, nonché la rappresentanza femminile nelle istituzioni, aziende, società ed enti di qualsivoglia natura dipendenti dal Comune o da questo partecipati, controllati o vigilati.
4. La Commissione, ai fini della promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna prevista dal comma 1 del succitato articolo 26 dello Statuto, può inoltre svolgere:
  - a) funzioni consultive, di proposta e di controllo riguardanti sia gli atti fondamentali e di programmazione, comunque denominati, di competenza del Consiglio, sia gli atti di esecuzione della Giunta che implicino anche tematiche di parità di genere;
  - b) funzioni consultive, di proposta e di controllo sugli atti del Consiglio quando questi abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
  - c) funzioni propositive nei riguardi del Consiglio e della Giunta riferite a provvedimenti e progetti ritenuti idonei a riequilibrare i ruoli tra uomo e donna nei campi sociale, professionale e culturale.
5. La Commissione, ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 26 dello Statuto, può altresì svolgere:
  - a) attività di indagine sulla condizione femminile nell'ambito del territorio comunale sia a fini amministrativi, sia allo scopo di divulgarne i risultati attraverso l'organizzazione di incontri, convegni o pubblicazioni;
  - b) attività di valutazione dello stato di attuazione in ambito comunale delle leggi statali e regionali riguardanti la condizione femminile;
  - c) attività di impulso amministrativo ai fini della promozione di forme di solidarietà e sostegno alle donne oggetto di mobbing, molestie e violenza o che versino in situazione di emarginazione o disagio sociale.
6. La Commissione, ai fini di quanto previsto in particolare dai commi 4 e 5 del presente articolo, può avvalersi del contributo esterno di associazioni e movimenti rappresentativi delle donne, in specie di carattere regionale e nazionale.
7. L'organismo è in maggioranza costituita da donne, una delle quali, eletta solo dalla componente femminile, assume il ruolo di Presidente, restando in ogni caso fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo.
8. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, eccezion fatta per quanto previsto dal comma 9, sono disciplinati da specifico atto regolamentare. Con il medesimo atto possono essere attribuiti all'organismo ulteriori compiti rispetto a quanto previsto dai commi 3,4 e 5 del presente articolo.
9. Per le modalità di convocazione della Commissione e di verbalizzazione dei suoi lavori si rinvia all'articolo 25.

## CAPO VI COMMISSIONE SPECIALE

### Articolo 22 *Commissione di indagine*

1. Su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare l'istituzione di una o più Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto e dell'articolo 44, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
2. La richiesta di cui al comma 1 può fare seguito anche a segnalazioni di gravi irregolarità pervenute dall'organo di revisione contabile del Comune o dal Difensore civico regionale o dalla Corte dei conti oppure dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. La deliberazione che istituisce la Commissione di cui al comma 1 determina l'oggetto, l'ambito delle indagini e il termine per concluderle e riferire al Consiglio con apposita relazione scritta di cui ai commi 11, 13, 14, 15 e 16.
4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3 sono individuati i membri dell'organismo di indagine, costituiti da tre consiglieri, di cui due in rappresentanza della maggioranza, che dalla stessa sono designati, e uno in rappresentanza della minoranza, che dalla stessa è designato. Di tali designazioni il Consiglio ne prende atto con apposita deliberazione ai fini della costituzione della Commissione.
5. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti di tale organismo.
6. Le sedute della Commissione di indagine sono valide se vi partecipano tutti i membri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la seduta è rinviata a data certa. In caso di assenza o temporaneo impedimento dei membri effettivi sono designati i loro delegati dai rispettivi capigruppo consiliari.
7. Le sedute della Commissione sono pubbliche e i membri dell'organismo, il verbalizzante, nonché coloro che sono ascoltati anche in funzione consultiva ai sensi degli articoli 23 e 24 del presente Regolamento, sono tenuti al segreto d'ufficio.
8. La Commissione svolge accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti riguardanti l'esercizio dei poteri e delle funzioni del Sindaco, della Giunta o di singoli suoi membri, nonché accertamenti che riguardano l'esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e dei rappresentanti del Comune in istituzioni, aziende, società ed enti dipendenti dal Comune o da questo partecipati, controllati o vigilati.
9. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari all'espletamento dello specifico mandato ricevuto, l'organismo di indagine, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto e degli articoli 23 e 24 del presente Regolamento possono effettuare l'audizione dei soggetti ivi individuati.
10. Per effetto dell'articolo 25, comma 3, dello Statuto, che rimette al presente atto regolamentare anche la disciplina di funzionamento della Commissione di indagine, il diritto di essere sentiti su richiesta degli interessati è riconosciuto anche ai responsabili delle unità organizzative e ai rappresentanti del Comune indicati nel comma 8.
11. Le risultanze dei lavori restano segrete fino alla presentazione al Consiglio della relazione di cui al comma 3.
12. Su richiesta della presidenza sono messi a disposizione della Commissione tutti gli atti che sono pertinenti alla specifica indagine.
13. Nella relazione al Consiglio di cui al comma 3, la Commissione espone i risultati delle indagini espletate, escludendo gli elementi acquisiti, anche durante le eventuali audizioni, che non siano pertinenti all'ambito delle indagini medesime. Anche per i predetti elementi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al comma 7.
14. Qualora dalla suddetta relazione emergano circostanze tali da incidere sugli interessi del Comune o apprezzamenti su persone o valutazioni sensibili, il Presidente del Consiglio dispone che la seduta dell'assemblea sia svolta in segreto.
15. Il Consiglio, preso atto di quanto relazionato dalla Commissione, valuta se adottare i provvedimenti conseguenti, qualora di sua competenza o, in caso diverso, rappresenta alla Giunta il proprio orientamento in merito agli eventuali provvedimenti da adottare.
16. Con la presentazione della relazione al Consiglio la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta di diritto. Gli atti e i verbali dell'indagine sono consegnati al Segretario comunale, che ne cura la conservazione nel proprio o altrui ufficio.
17. Per le modalità di convocazione della Commissione e di verbalizzazione dei lavori si rinvia all'articolo 25.

CAPO VII  
CONSULTAZIONI, AUDIZIONI, CONVOCAZIONE  
E VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI

Articolo 23  
*Consultazioni e audizioni*

1. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, ivi compreso il Presidente del Consiglio, i responsabili delle unità organizzative, gli amministratori di istituzioni, aziende, società ed enti dipendenti, partecipati, controllati o vigilati dal Comune, possono essere chiamati a intervenire alle riunioni delle Commissioni di cui ai Capi V e VI per essere consultati o auditi su questioni che sono oggetto dell'attività di loro competenza al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto.
2. Le Commissioni sono comunque tenute a sentire il Sindaco e gli assessori quando l'audizione sia da questi espressamente richiesta.

Articolo 24  
*Partecipazione del Segretario comunale ai lavori delle commissioni*

1. Il Segretario comunale, quando necessario o ritenuto utile, può partecipare alle riunioni delle Commissioni a fini consultivi e di referenza.
2. Il Segretario comunale può essere altresì audito anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1.

Articolo 25  
*Convocazione delle Commissioni e verbalizzazione delle sedute*

1. Le sedute delle Commissioni sono convocate nelle stesse modalità con le quali si provvede a convocare le adunanze del Consiglio.
2. Nell'avviso di convocazione il Presidente della Commissione indica il luogo ove si tiene la seduta, nonché il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione è specificato altresì se la seduta è pubblica o segreta, fermo restando che le riunioni dell'organismo di indagine sono sempre segrete.
3. Quando vi siano motivi di necessità e urgenza, le Commissioni possono essere convocate anche ventiquattro ore prima del giorno che è stato fissato per la riunione.
4. Gli avvisi di convocazione sono rimessi per conoscenza al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario comunale.
5. I verbali dei lavori delle Commissioni, sotto forma di resoconto sommario, sono di norma redatti da un responsabile di unità organizzativa individuato dal Segretario comunale. L'incarico è conferito a rotazione, previo consenso di disponibilità, ed ha la durata di un anno, eventualmente rinnovabile. In caso di assenza o impedimento del funzionario verbalizzante o di impossibilità di conferire detto incarico, i verbali delle sedute possono essere redatti dal membro della Commissione più giovane di età, escluso il Presidente. I verbali possono essere redatti anche sulla base della registrazione integrale degli interventi effettuata a mezzo di apposito impianto.
6. Le copie dei verbali sono rimessi per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale.

TITOLO II  
CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I  
NORME GENERALI

Articolo 26  
*Riserva di legge*

1. L'elezione dei consiglieri, la loro posizione giuridica e durata in carica sono regolati dalla legge.

CAPO II  
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 27  
*Divieto di mandato imperativo*

1. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni nell'esclusivo interesse della stessa.
2. Non può essere dato ai consiglieri mandato imperativo. Se ai consiglieri è dato mandato imperativo, esso non è vincolante.
3. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva i consiglieri hanno piena libertà di azione, di espressione di opinione e di voto.

Articolo 28  
*Obbligo di astensione*

1. I consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione di argomenti nonché di votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado. Durante tutto il tempo di discussione dei predetti argomenti e di votazione delle relative delibere i consiglieri hanno l'obbligo di allontanarsi dall'aula delle adunanze, chiedendo al Segretario comunale di far risultare a verbale tale loro temporaneo allontanamento.
2. In materia di astensione si osservano le disposizioni stabilite per i piani urbanistici dall'articolo 78 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 29  
*Responsabilità personale - Esonero*

1. I consiglieri sono responsabili personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. Dal verbale devono risultare i nominativi dei consiglieri che, su ogni deliberazione, hanno votato a favore, contro o si sono astenuti.
3. È esonerato da responsabilità il consigliere assente alla seduta o non presente nell'aula delle adunanze all'atto della votazione, come comprovato dal verbale. È parimenti esonerato da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, parimenti risultante dal verbale di seduta, il proprio dissenso e abbia espresso voto contrario.

4. Si applicano ai consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità previste dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

#### Articolo 30

##### *Condizioni di pari opportunità*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 21, il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nelle elezioni a cariche e nella composizione degli organismi collegiali costituiti nel suo seno.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, le condizioni di pari opportunità devono essere assicurate anche nelle designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune presso istituzioni, aziende, società ed enti dipendenti, partecipati, controllati o vigilati dal Comune che la legge espressamente rimette in capo alla competenza del Consiglio.

#### Articolo 31

##### *Gettone di presenza, indennità di funzione, rimborso spese*

1. Ai consiglieri è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta del Consiglio e delle commissioni per non più di una seduta al giorno. Il Consiglio, nei limiti e secondo le modalità di legge, stabilisce con delibera l'importo di tale gettone di presenza.
2. Al Sindaco, al Vicesindaco, al Presidente del Consiglio e agli assessori, ai quali è corrisposta l'indennità di funzione prevista dall'articolo 82 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nella misura stabilita dalla normativa statale vigente, non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni.
3. I consiglieri che per ragioni del loro mandato sono delegati dal Presidente del Consiglio e gli assessori che sono delegati dal Sindaco a recarsi in missione fuori del territorio comunale hanno diritto, nella misura normativamente fissata, al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute, da documentare secondo quanto stabilito dalla legge. Tale rimborso si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi delle associazioni fra enti locali che hanno rilevanza nazionale.
4. Secondo la previsione e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente nel tempo, ai consiglieri che risiedono fuori del territorio comunale di Campli, su richiesta, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché per la presenza necessaria presso la sede municipale per lo svolgimento delle funzioni connesse al mandato.
5. Secondo la previsione e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente nel tempo spetta al Sindaco un'indennità di fine mandato.

#### Articolo 32

##### *Attestazione delle attività di mandato*

1. Sulla base degli atti acquisiti, il competente ufficio comunale, qualora venga richiesta, rilascia al Sindaco, Vicesindaco, Presidente del Consiglio, consiglieri e assessori l'attestazione delle attività svolte in ragione del mandato e dell'incarico ricevuto. Sulla base di tale attestazione, gli interessati possono chiedere al proprio datore di lavoro permessi retribuiti o non retribuiti.

CAPO III  
DESIGNAZIONI, NOMINE, DELEGHE E FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

Articolo 33  
*Designazione e nomine di consiglieri*

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere, questi è nominato dal Consiglio in seduta pubblica con voto segreto espresso mediante schede. Si procede analogamente nel caso delle rappresentanze del Comune o del Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. m), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, presso istituzioni, aziende ed enti dipendenti, partecipati, controllati o vigilati.
2. Nei casi in cui sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun presidente di gruppo comunicare al Presidente del Consiglio il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, in questo caso con voto palese, la costituzione dell'organo, del collegio, della commissione o della rappresentanza del Comune o del Consiglio presso istituzioni, aziende ed enti dipendenti, partecipati, controllati o vigilati
3. Quando il Consiglio sia chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare, si procede a separate votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e minoranza. Di tali separate votazioni il Consiglio ne prende atto con apposita deliberazione.

Articolo 34  
*Deleghe del Sindaco*

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire a uno o più consiglieri deleghe per l'esercizio nelle frazioni dei servizi previsti dall'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 54, comma 10, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Il tal caso il Sindaco deve darne preventiva comunicazione al Prefetto, specificando la delega o le deleghe che intende conferire.
2. Nel provvedimento sindacale sono indicate le funzioni e l'ambito territoriale nel quale il consigliere delegato esercita quanto indicato nel comma 1. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dal consigliere delegato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento dal Sindaco senza necessità di motivazione. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Articolo 35  
*Funzioni rappresentative*

1. I consiglieri possono essere invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette e organizzate dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni di iniziativa di soggetti terzi, ferma restando la partecipazione del Sindaco o suo delegato, può essere costituita anche una delegazione consiliare composta dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione di cui al comma 2 è nominata dal Presidente del Consiglio.

CAPO IV  
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 36  
*Entrata in carica*

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta successiva all'elezione, prima di deliberare su qualsiasi argomento, il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e procedere alla convalida dei consiglieri come previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, in ogni caso entro e non oltre dieci giorni, convalidando l'elezione di chi nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. Alle operazioni di convalida si procede altresì, quale primo adempimento, nei confronti dei consiglieri subentranti.

Articolo 37  
*Durata in carica*

1. Il Consiglio dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi che ne rendono necessaria l'adozione.
2. In caso di scioglimento del Consiglio per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, i consiglieri rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Nei casi in cui lo scioglimento sia determinato da altre cause, i consiglieri cessano dalle funzioni o dalla carica per effetto di sospensione disposta dal Prefetto ovvero quando, a norma di legge, sia nominato un commissario per la provvisoria gestione o per l'esercizio delle funzioni del Consiglio.

Articolo 38  
*Dimissioni*

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate dal dimissionario con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio e, per esso, al Presidente. La comunicazione di dimissioni va contestualmente presentata al protocollo, presso cui sono immediatamente assunte e trasmesse al Segretario comunale.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazione. Se questa è apposta, deve essere formulata in maniera chiara.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio procede entro e non oltre dieci giorni alla surroga del consigliere dimissionario, previo accertamento dell'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità del consigliere surrogante.

5. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

#### Articolo 39

##### *Decadenza e rimozione dalla carica*

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Salvo i casi di competenza degli organi giurisdizionali, la decadenza - promossa d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore o del Prefetto - è pronunciata dal Consiglio con apposita deliberazione, nel rispetto della procedura prevista dal successivo comma 3.
3. Qualora nel corso del mandato si rilevi, nei modi indicati nel comma 2, l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa secondo quanto previsto dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio, previa contestazione di addebito, può pronunciare la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
4. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal richiamato Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio provvede alla contestazione e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
5. I consiglieri possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o, altresì, per gravi motivi di ordine pubblico.
6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

#### Articolo 40

##### *Decadenza dalla carica per mancata partecipazione alle adunanze*

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive o cinque sedute anche non consecutive del Consiglio nel corso dell'anno decade dalla carica all'esito negativo della procedura di cui ai commi 5 e 6.
3. I motivi che giustificano le assenze del consigliere devono essere dallo stesso comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio entro il terzo giorno successivo a quello delle sedute nelle quali le assenze suddette si sono verificate. Le assenze possono anche essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Sono giustificate e non computabili ai fini della decadenza le assenze determinate da motivi di salute, di famiglia, di lavoro, di contestuale espletamento in altre sedi di funzioni istituzionali connesse alla carica o, comunque, determinate da ogni altro impedimento per motivi personali o non imputabili a volontà.
5. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di contestare per iscritto al consigliere le assenze non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare entro dieci giorni dalla contestazione, parimenti in forma scritta, le cause giustificative delle assenze, eventualmente documentate anche con attestazioni sostitutive. Nella prima seduta utile dell'assemblea, il Presidente sottopone all'esame e valutazione del collegio le giustificazioni presentate dal

consigliere. Il Consiglio decide con votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, e in forma palese, la decadenza o l'archiviazione.

6. Qualora il consigliere non provveda immotivatamente a comunicare quanto stabilito dal comma 5 entro i successivi dieci giorni, lo stesso è dichiarato decaduto dal Consiglio.
7. La deliberazione di decadenza è notificata entro cinque giorni dalla sua adozione al consigliere dichiarato decaduto.
8. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa adunanza alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della medesima lista del consigliere decaduto, previo accertamento, per il surrogante, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché di condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

## CAPO V DIRITTI DEI CONSIGLIERI

### Articolo 41 *Diritto di iniziativa*

1. Il diritto di iniziativa si concreta nella possibilità di presentare proposte di deliberazione.
2. Oltre alla Giunta, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. b) dello Statuto, spetta anche ai consiglieri, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, primo periodo del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 20, comma 1, lett. a) dello Statuto, presentare proposte di deliberazione su ogni questione che è sottoposta alla decisione del Consiglio, per quanto di competenza.

### Articolo 42 *Proposte di deliberazione*

1. La proposta di deliberazione di iniziativa dei consiglieri, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal consigliere proponente, è rimessa al Presidente del Consiglio, il quale ne informa il Sindaco e la Giunta e la trasmette contestualmente al Segretario comunale per l'istruttoria. Questi esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento e acquisisce poi i pareri tecnici e contabili di competenza dei responsabili degli uffici e servizi. Completata l'istruttoria amministrativa, qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima, irregolare o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al proponente e ai capigruppo che la stessa non può essere sottoposta all'esame del collegio. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima adunanza utile, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

### Articolo 43 *Ordini del giorno*

1. Ai sensi del presente articolo, gli ordini del giorno sono forme di partecipazione dei consiglieri che consistono nel rappresentare una posizione politico-amministrativa su fatti o questioni di interesse della comunità locale o su problematiche politico-sociali di carattere generale e/o di particolare importanza.
2. Con gli ordini del giorno i consiglieri esprimono un indirizzo, una sollecitazione, un auspicio o un invito all'amministrazione ad assumere determinate decisioni, anche esulanti dalla competenza amministrativa.

3. Le proposte di ordine del giorno di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, firmate da uno o più consiglieri e fatte acquisire agli atti almeno dieci giorni prima che sia convocata una seduta consiliare.
4. Gli ordini del giorno vengono esaminati prima degli eventuali emendamenti.
5. Il Presidente decide sulla possibilità che la discussione di più proposte di ordine del giorno con oggetti analoghi avvenga congiuntamente.
6. Sugli ordini del giorno hanno facoltà di intervenire, nell'ordine, il presentatore, il Sindaco o un assessore e un consigliere per ogni gruppo. Ciascun intervento non può eccedere il tempo di cinque minuti.
7. Gli ordini del giorno possono essere ritirati dal presentatore.
8. Gli ordini del giorno sono posti in votazione al termine della discussione di cui al comma 6 senza dichiarazione di voto

#### Articolo 44 *Emendamenti*

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio. Per emendamenti si intendono le correzioni di forma, le integrazioni, le modifiche e le parziali sostituzioni di testo delle predette proposte.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Presidente del Consiglio entro e non oltre il primo giorno antecedente quello dell'adunanza.
3. Quando si tratti di emendamenti riguardanti correzioni di forma e/o brevi integrazioni, essi possono essere presentati, sempre in forma scritta, all'attenzione del Presidente, di norma prima che inizi la seduta. Ciascun consigliere può comunque presentare per iscritto gli emendamenti di cui al presente comma fino al momento in cui la discussione è chiusa.
4. Le proposte di emendamento di cui al comma 2, pervenute entro ventiquattro ore prima dell'adunanza, sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Sindaco e al Segretario comunale, che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria.
5. Per le proposte di emendamento presentate ai sensi del comma 3 prima che inizi la seduta o nel corso della stessa, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere limitatamente alle proprie competenze. Inoltre, su richiesta effettuata dallo stesso Segretario comunale, l'ulteriore trattazione della delibera oggetto di emendamento è rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno per acquisire i necessari elementi di valutazione. Quando tali elementi non siano comunque acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione è rinviata, ove possibile, all'adunanza successiva.
6. Non possono essere votati gli emendamenti di cui al comma 3 che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino, quindi, la necessità di una valutazione ulteriore sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
7. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento prima della sua votazione.
8. Nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o sulle parti della proposta alle quali l'emendamento si riferisce.

#### Articolo 45 *Richiesta di convocazione del Consiglio*

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire l'assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi proposti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno nel quale la richiesta è registrata al protocollo.
3. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli del presente Capo V.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio di cui al comma 1, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

#### Articolo 46 *Interrogazioni*

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni in forma scritta indirizzate al Sindaco o a un assessore e firmate da uno o più proponenti.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, chiara e concisa, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto dell'interrogazione.
3. Il consigliere, con l'interrogazione, indica anche se la risposta che intende ottenere deve essere data in forma scritta oppure orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. L'interrogato, accertato che il contenuto dell'interrogazione è conforme a quanto previsto dal comma 2:
  - a) provvede, se deve essere data risposta scritta, a fornire informazioni o spiegazioni nella predetta forma entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con preclusione di eventuale ulteriore trattazione orale dell'interrogazione in sede di Consiglio;
  - b) dispone, se deve essere data risposta orale, che l'interrogazione e la relativa risposta siano inserite all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Non possono essere presentate interrogazioni a risposta orale dopo l'emissione dell'avviso di convocazione della seduta consiliare. Nel caso in cui non sia indetta alcuna seduta dell'assemblea nel termine di trenta giorni, trascorso tale periodo l'interrogato può fornire risposta scritta.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco o l'assessore, con atto motivato, ne notifica il non accoglimento. È fatta comunque salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione qualora essa sia sottoscritta da almeno tre consiglieri; in tal caso l'interrogazione deve essere iscritta senza ulteriore indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
6. Per la trattazione dell'interrogazione orale in Consiglio, si osserva il seguente ordine:
  - a) l'interrogante, che nel caso di più sottoscrittori dell'istanza è il primo firmatario, illustra l'interrogazione per non più di cinque minuti;
  - b) l'interrogato ha l'obbligo di rispondere, limitando la risposta nel tempo massimo di dieci minuti;
  - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta ricevuta in non più di cinque minuti.
7. Se chi ha presentato l'interrogazione è assente ingiustificato nella seduta nella quale l'interrogazione stessa è posta, essa viene dichiarata decaduta, a meno che non ne sia chiesto il rinvio.
8. Le interrogazioni e le interpellanze relative ad argomenti identici o tra loro strettamente connessi sono trattate contemporaneamente. Quelle che riguardano argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta possono essere trattate nell'ambito della discussione dell'argomento al quale si riferiscono.

## Articolo 47 *Interpellanze*

1. L'interpellanza consiste nella domanda indirizzata al Sindaco, alla Giunta o a singoli suoi membri, per conoscere i motivi della loro condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale e per sapere, altresì, se gli interpellati intendano assumere provvedimenti in merito.
2. L'interpellanza viene letta in sede di Consiglio da uno dei presentatori, che può anche illustrarne sinteticamente il contenuto con un intervento della durata massima di cinque minuti.
3. L'interpellanza deve essere presentata per iscritto almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta consiliare.
4. Per le interpellanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 46 comma 4, lett. b), e commi 5, 6, 7 e 8 relative alle interrogazioni richiedenti risposta orale.
5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e voglia promuovere una discussione sulla risposta ricevuta, può presentare una mozione che è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
6. Se chi ha presentato l'interpellanza è assente ingiustificato nella seduta nella quale l'interpellanza stessa è posta all'ordine del giorno, essa viene dichiarata decaduta, a meno che non ne sia richiesto il rinvio.
7. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad argomenti identici o tra loro strettamente connessi sono trattate contemporaneamente. Quelle che riguardano argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, possono essere trattate nell'ambito della discussione dell'argomento al quale si riferiscono.

## Articolo 48 *Mozioni*

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretta a impegnare il Sindaco e la Giunta su una questione determinata, ritenuta di particolare importanza, oppure a orientarne l'attività o, ancora, a seguito di un giudizio espresso su decisioni e posizioni assunte dai predetti organi, a censurarne l'operato.
2. La mozione, firmata da uno o più consiglieri, deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio ed essa va discussa dal collegio nella prima seduta utile.
3. Per essere iscritta all'ordine del giorno, la mozione deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta del Consiglio. Se sottoscritta dal almeno due quinti dei consiglieri, compreso il proponente, l'iscrizione e la discussione della mozione all'ordine del giorno deve avvenire in un termine non superiore a quarantacinque giorni.
4. Il primo firmatario provvede a relazionare sulla mozione, la quale deve essere svolta nel limite massimo di dieci minuti. Seguono gli interventi del Sindaco o suo delegato, dei consiglieri che chiedono di parlare e, successivamente, la replica del proponente. Gli interventi e la replica devono essere effettuati ciascuno nel limite di dieci minuti. Terminata la discussione, la mozione viene posta ai voti nella forma prevista per le deliberazioni, con possibilità di esprimere una dichiarazione di voto della durata di cinque minuti.
5. Qualora siano all'ordine del giorno più mozioni aventi lo stesso oggetto o riguardanti argomenti strettamente connessi, il Consiglio può decidere, a maggioranza dei consiglieri assegnati, di svolgere nei limiti fissati al comma 4 un'unica discussione e di provvedere a un'unica dichiarazione di voto.
6. Le mozioni hanno la precedenza nell'ordine dei lavori sulle interpellanze e interrogazioni concernenti lo stesso oggetto.

## Articolo 49

### *Limiti alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni*

1. Il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capigruppo, se istituita, quando ritenga che le interrogazioni a risposta orale, le interpellanze e le mozioni presentate siano, per numero e contenuto, tali da non poter essere esaurientemente trattate nel corso della seduta. La conferenza dei capigruppo, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, stabilisce motivatamente le interrogazioni a risposta orale, le interpellanze e le mozioni da differire a successiva seduta.
2. Non sono comunque ammesse la presentazione e discussione di interrogazioni a risposta orale, interpellanze e mozioni quando la seduta del Consiglio sia impegnata nell'esame di atti fondamentali dell'azione amministrativa, come gli atti di natura normativa, di programmazione finanziaria, di bilancio, di rendicontazione, nonché di pianificazione urbanistica e relative varianti.

## Articolo 50

### *Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi*

1. I consiglieri, secondo le modalità più dettagliatamente disciplinate da apposito regolamento, integrativo del presente atto, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo. In ogni caso tale diritto non deve essere di natura emulativa e non deve incidere negativamente sulla normale attività degli uffici.
2. I consiglieri hanno altresì diritto di consultare tutti gli atti dell'amministrazione, nonché delle sue aziende ed enti dipendenti, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'articolo 43, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
3. Secondo le modalità prescritte dal regolamento integrativo di cui al comma 1, l'esercizio del diritto di cui al medesimo comma 1 e al comma 2 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente informazioni e consultazione degli atti agli uffici che, per materia di competenza, sono in possesso di detti atti e informazioni.
4. I consiglieri, nell'acquisire notizie e informazioni e nel consultare atti, sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato. Essi sono inoltre tenuti a rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione dei dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

## Articolo 51

### *Diritto al rilascio di copie di atti e documenti*

1. I consiglieri, con la finalità d'uso connessa all'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto al rilascio di copia di atti e documenti in possesso degli uffici del Comune e delle sue aziende ed enti dipendenti.
2. Le modalità di richiesta e rilascio delle copie di atti e documenti sono disciplinati dall'apposito regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 49.
3. Per il rilascio di copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere rimborsi per costi di ricerca, visura e fotocopia atteso che il diritto di accesso ad atti e documenti, nelle varie forme in cui esso è esplicito, attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il consigliere è portatore.

TITOLO III  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I  
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 52  
*Competenza*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento. Nel caso di sua assenza o impedimento temporaneo provvede alla convocazione il consigliere anziano.

Articolo 53  
*Sedute ordinarie e straordinarie*

1. Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:
  - a) linee programmatiche di mandato;
  - b) sessione programmatica e del bilancio preventivo;
  - c) sessione del rendiconto della gestione.
2. Sono straordinarie tutte le altre sedute.

Articolo 54  
*Convocazione*

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avviso, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 55 e 56.
2. L'avviso di convocazione, con invito ai consiglieri a parteciparvi, indica il giorno, l'ora e la sede dove si tiene l'adunanza. Nell'avviso di convocazione, o suo allegato, sono indicati gli argomenti dell'ordine del giorno.
3. Quando sia previsto lo svolgimento dei lavori assembleari in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57.
5. Il Consiglio è altresì convocato qualora ne facciano richiesta un quinto dei consiglieri o il Sindaco entro il termine di venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa. Nei termini previsti sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
6. L'avviso di convocazione deve precisare sempre se il Consiglio è convocato in sessione ordinaria o straordinaria oppure se viene convocato d'urgenza e, altresì, se lo stesso si tiene in prima o seconda convocazione.
7. L'avviso di convocazione, con l'allegato ordine del giorno, è firmato dal Presidente del Consiglio ed è munito in calce del bollo del Comune.

Articolo 55  
*Modalità di consegna dell'avviso di convocazione*

1. L'avviso di convocazione del Consiglio diramato dal Presidente è indirizzato ai consiglieri e al Sindaco, nonché agli assessori esterni, se nominati.

2. L'avviso di convocazione, recante anche l'ordine del giorno, è inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata (pec) ai destinatari di cui al comma 1 presso l'indirizzo di casella elettronica da loro indicato con apposita dichiarazione scritta, valevole anche come assenso. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella suddetta casella pec.
3. L'avviso di convocazione di cui al comma 2 può essere inoltrato anche a mezzo email, sempre che il consigliere dichiari per iscritto di volersi avvalere di questa forma di comunicazione, indicando contestualmente il relativo indirizzo di recapito. Anche in tal caso la consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica del destinatario.
4. L'avviso di convocazione inoltrato nelle modalità di cui ai commi 2 e 3 può essere integrato da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute. Tali forme di comunicazione sono i brevi messaggi di testo (sms) e Whatsapp.
5. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica non possa avere luogo, si procede a recapitare l'avviso di convocazione nei seguenti modi di notificazione:
  - a) al domicilio del consigliere, mediante il messo comunale;
  - b) al domicilio del consigliere, mediante telegramma o raccomandata;
  - c) mediante consegna presso la sede municipale dell'avviso nelle mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta.
6. La notificazione al domicilio dei consiglieri mediante messo comunale è valida anche quando il consigliere non sia presente al suo domicilio, purché la consegna venga fatta a persona convivente con lo stesso consigliere o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. La notificazione è altresì valida quando effettuata al domicilio del consigliere mediante telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno.
7. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro venti giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti al consigliere interessato.
8. Qualora non sia effettuata la designazione di cui al comma 7, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di telegramma o raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le spedizioni deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
9. In tutti i casi di convocazione previsti dal presente articolo, l'avviso di convocazione è contestualmente pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione.

#### Articolo 56

##### *Termini di consegna dell'avviso di convocazione*

1. L'avviso di convocazione delle adunanze ordinarie deve essere consegnato, con una delle modalità di cui al precedente articolo 55, almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Ai fini del calcolo di quanto previsto nei commi 1 e 2, non si computa il *dies a quo* ma si computa il *dies ad quem*.

5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio.
7. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata anche una seconda convocazione. L'adunanza in seconda convocazione deve aver luogo in un giorno diverso da quella della prima e comunque deve tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
8. Stabilendo nell'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda convocazione, il nuovo avviso viene notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tale avviso, che può contenere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 8, solo gli argomenti della prima convocazione, deve essere inoltrato o consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.

#### Articolo 57

##### *Termini per la convocazione d'urgenza e per aggiunta di argomenti*

1. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti e indilazionabili, ossia quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per gli interessi della comunità amministrata.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere inoltrato, spedito o consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per la riunione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti sopravvenuti che necessitano di essere discussi, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, in uno dei modi indicati nel comma 2, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. Nei casi di convocazione d'urgenza e di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno devono essere comunque depositati i documenti relativi agli affari da trattare.
5. I motivi di urgenza delle convocazioni di cui al comma 1 e degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 3 possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei votanti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso, purché il differimento non determini la scadenza di termini perentori e/o incidenza sugli interessi della cittadinanza. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

#### Articolo 58

##### *Ordine del giorno delle adunanze*

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente del Consiglio predispose, rettifica e integra l'ordine del giorno delle adunanze tenuto conto di quanto indicato dal Sindaco.
3. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro quindici giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
4. Gli argomenti all'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, sono elencati con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno con la dicitura "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 67. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è ordinato nelle seguenti sezioni:
  - a) approvazione dei verbali della seduta precedente, se necessario a seguito di osservazioni;
  - b) comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco;
  - c) interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno ai sensi dell'articolo 43, emendamenti, proposte di deliberazioni presentate da consiglieri;
  - d) argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
7. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

#### Articolo 59

##### *Pubblicazione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno*

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno recante l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio sono pubblicati all'albo pretorio online del Comune contestualmente alla consegna degli stessi al Sindaco, ai consiglieri e, se nominati, agli assessori esterni. Essi rimangono pubblicati fino al giorno successivo a quello in cui ha luogo la seduta.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, contestualmente alla notificazione agli interessati, è pubblicato all'albo pretorio online almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti dai commi 1 e 2, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno dell'adunanza, ivi incluso quello degli eventuali argomenti aggiunti, è trasmessa a cura del competente ufficio:
  - a) ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
  - b) all'organo di revisione economico-finanziaria;
  - c) al Prefetto;
  - d) alla locale Stazione dei Carabinieri.

#### CAPO II

#### ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

#### Articolo 60

##### *Deposito e consultazione degli atti*

1. Gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono di norma trasmessi in copia ai consiglieri mediante posta elettronica, salvo impedimenti di forza maggiore e, in ogni caso, sono depositati presso l'ufficio di segreteria o altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno quarantotto ore prima della riunione, fatto salvo più breve termine da prevedere nel Regolamento di contabilità in ordine al parere dell'organo di revisione contabile.
2. Nel termine di almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, si provvede analogamente a quanto previsto nel comma 1 per gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza e per gli atti riguardanti argomenti aggiunti all'ordine del giorno.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, costituiti dalle proposte di delibera e allegata documentazione, sono altresì messi a disposizione, nell'apposita sala, per essere consultati nel giorno dell'adunanza.
4. I consiglieri hanno diritto di consultare gli schemi di atti deliberativi e procedurali richiamati dagli stessi presso gli uffici che ne hanno il materiale possesso. L'orario di consultazione dei

- predetti atti coincide, di norma, con quello di servizio degli uffici comunali, salvo diversa disposizione organizzativa.
5. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta a esame e votazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai commi 1 e 2, completa dei pareri di cui all'articolo 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
  6. Le proposte di delibera relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale i predetti atti normativi sono esaminati. Con la comunicazione è trasmessa copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
  7. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al comma 6 avviene dal momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.
  8. La legge e il Regolamento di contabilità stabiliscono il termine entro il quale è presentata dalla Giunta ai consiglieri la documentazione relativa al bilancio di previsione con gli allegati prescritti.
  9. Il Regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a venti giorni dalla data di adunanza del Consiglio che è stata stabilita per l'esame, entro il quale deve essere depositata a disposizione dei consiglieri la proposta del rendiconto della gestione. Il rendiconto, alla luce della vigente normativa, è approvato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.
  10. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

#### Articolo 61

##### *Numero legale e sedute deserte*

1. Il Presidente del Consiglio, fatto procedere all'appello dei consiglieri e accertato che il numero di essi è legale, dichiara aperta la seduta.
2. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei consiglieri assegnati, compreso, fatte salve le eccezioni di legge, il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione devono avere luogo non prima di ventiquattro ore e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per provvedere a deliberazione, la legge, lo Statuto o i regolamenti richiedano particolari quorum di presenti o di votanti è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale sia in prima che in seconda convocazione.
3. I lavori del Consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
4. Decorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dei lavori, indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dichiara deserta l'adunanza.
5. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale viene dato atto a verbale, precisando l'ora della dichiarazione di seduta deserta e i nomi dei consiglieri intervenuti. Nel verbale occorre fare inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
6. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente riconvocare il Consiglio sul medesimo ordine del giorno con avviso da notificare ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

Articolo 62  
*Nomina degli scrutatori*

1. Il Presidente del Consiglio, dopo aver dichiarata aperta la seduta, sceglie due scrutatori, di cui uno della compagine di maggioranza e uno della compagine di minoranza, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete, mediante schede, e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Il Presidente provvede all'immediata sostituzione degli scrutatori in caso di loro assenza o allontanamento dall'aula.

Articolo 63  
*Adunanze di prima convocazione*

1. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei consiglieri assegnati, compreso, fatte salve le eccezioni di legge, il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario comunale, i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero di consiglieri necessario per validamente deliberare, in applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 61, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dall'aula delle adunanze prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Articolo 64  
*Adunanze di seconda convocazione*

1. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma 3, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza che segue ad una prima seduta iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri e interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco, gli atti di seguito elencati:
  - a) costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
  - b) partecipazione a società di capitali;
  - c) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
  - d) atti di bilancio preventivo;
  - e) rendiconto della gestione;
  - f) regolamenti;
  - g) istituzione e l'ordinamento dei tributi;
  - h) contrazione di mutui;
  - i) esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal revisore dei conti;
  - j) approvazione di convenzioni e consorzi con altri enti locali.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al comma 5 dell'articolo 56.
5. Quando l'avviso per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, il Presidente del Consiglio è tenuto a rinnovare l'avviso ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, è stata poi dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al comma 3, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. In caso contrario l'esame degli argomenti di cui trattasi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da consegnare almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 57.
9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

#### Articolo 65

##### *Partecipazione dell'assessore non consigliere*

1. L'assessore o gli assessori non consiglieri eventualmente nominati dal Sindaco partecipano alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La partecipazione degli assessori non consiglieri alle adunanze dell'assemblea non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle previste maggioranze per le votazioni.

CAPO III  
TIPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Articolo 66  
*Adunanze pubbliche*

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 67.
2. Le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Comune in istituzioni, aziende ed enti dipendenti, partecipati controllati o vigilati e le altre designazioni e nomine per le quali è prescritta la votazione segreta, mediante schede, hanno comunque luogo in seduta pubblica.
3. Chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito spazio dell'aula consiliare riservato al pubblico.

Articolo 67  
*Adunanze segrete*

1. L'argomento o gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Le adunanze del Consiglio si svolgono in forma segreta qualora siano trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza e capacità, anche professionale, di persone, oppure quando la discussione, pur non riguardando persone, sia tale da far motivatamente ritenere la discussione pubblica dannosa per gli interessi del Comune o per terzi. In tali casi tutti coloro che sono estranei all'assemblea devono lasciare l'aula, fatta eccezione per il Segretario comunale e l'eventuale personale di assistenza, fatto salvo che la trattazione dell'argomento non li riguardi.
3. Quando nel corso della discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni o argomentazioni riferite a quanto previsto nel comma 2, il Presidente del Consiglio invita i consiglieri a chiudere immediatamente la discussione o può disporre il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori in forma segreta, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dalla sala delle adunanze. In caso di inottemperanza, dopo una prima diffida, il Presidente dispone l'allontanamento dalla sala delle adunanze delle persone inadempienti, avvalendosi, se del caso, della polizia municipale o di altra forza pubblica.
4. Durante le adunanze di cui al presente articolo i membri del Consiglio, gli eventuali assessori esterni, il Segretario comunale e l'eventuale personale di assistenza sono tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 68  
*Adunanze aperte*

1. Nei casi in cui rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, oppure quando ricorrano circostanze di particolare e rilevante interesse per la comunità locale, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, può indire adunanze consiliari aperte.
2. Le adunanze aperte possono tenersi anche in luogo diverso dalla sede municipale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3.
3. A tali adunanze, unitamente ai consiglieri e agli eventuali assessori esterni, sono invitati a partecipare esponenti del mondo imprenditoriale e culturale, parlamentari, rappresentanti di istituzioni, esponenti di partiti politici, amministratori pubblici regionali e locali, nonché dirigenti e funzionari di enti pubblici e privati, rappresentanti di organizzazioni senza scopo di lucro, anche di tutela degli interessi collettivi e diffusi, delle consulte e delle organizzazioni sindacali.

4. Nella adunanza aperte è trattato il solo argomento all'ordine del giorno e non sono pertanto ammessi altri punti di discussione.
5. Il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione del pensiero dei membri del Consiglio, autorizza gli interventi dei rappresentanti invitati a partecipare, come indicati nel comma 3, i quali, nel portare il loro contributo di opinioni e conoscenze, illustrano al Consiglio, con riferimento al tema da trattare, la posizione propria e gli orientamenti degli enti e delle organizzazioni rappresentate.
6. Alle adunanze aperte partecipa il Segretario comunale.
7. I lavori delle adunanze aperte sono verbalizzati secondo la modalità d'uso.

#### Articolo 69

##### *Ripresa e diffusione audiovisiva delle adunanze*

1. Nessuna persona del pubblico e nessun consigliere, se non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, può effettuare, con qualsivoglia dispositivo elettronico mobile, video riprese e/o registrazioni audio delle adunanze consiliari, indipendentemente dalla diffusione o meno delle stesse mediante internet o su canali radiotelevisivi. Dopo il primo richiamo, chiunque disattenda tale disposizione è passibile di espulsione dall'aula.

#### Articolo 70

##### *Diretta streaming delle adunanze*

1. Le eventuali audio e videoriprese delle adunanze consiliari trasmesse in diretta streaming sono attivate esclusivamente dall'amministrazione comunale, che può affidarne la gestione a soggetto terzo.
2. Le videoriprese e le trasmissioni in modalità streaming delle adunanze consiliari possono essere disciplinate da specifico regolamento.

#### Articolo 71

##### *Adunanze in videoconferenza*

1. Quando esigenze eccezionali rendano impossibile o non opportuno lo svolgimento delle sedute consiliari secondo l'ordinaria modalità in presenza o, comunque, qualora vi siano motivi di ordine pubblico o di salute pubblica, il Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e i capigruppo, dispone che l'adunanza si svolga in videoconferenza. Lo svolgimento delle sedute assembleari in videoconferenza deve conformarsi al quadro normativo vigente e a quanto prescritto dal presente articolo.
2. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione in cui i membri del Consiglio, gli eventuali assessori esterni e il Segretario comunale partecipano a distanza, ciascuno da luoghi diversi dalla sala consiliare.
3. L'adunanza in videoconferenza deve:
  - a) essere svolta in modalità sincrona;
  - b) garantire l'identità dei presenti connessi;
  - c) garantire l'esclusione di partecipanti segreti;
  - d) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di prendere visione degli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti online, effettuare una votazione palese per appello nominale.

4. Il consigliere che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che detta partecipazione avvenga con modalità consona al ruolo istituzionale, in conformità a quanto previsto per le sedute in presenza.
5. Ciascun consigliere o altra persona chiamata a partecipare o intervenire alle riunioni in videoconferenza è responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del dispositivo di connessione impiegato.
6. La convocazione in videoconferenza dell'adunanza del Consiglio è effettuata conformemente a quanto fissato dal presente regolamento per le adunanze in presenza, in quanto applicabile. La convocazione contiene, oltre alle informazioni di rito, le indicazioni relative alle modalità di connessione e tutte le istruzioni utili a garantire la piena e consapevole partecipazione all'adunanza online dei componenti del civico consesso.
7. La convocazione in videoconferenza dell'adunanza del Consiglio è resa nota alla cittadinanza con apposito avviso sulla home page del sito web istituzionale. Ove possibile, la pubblicità dei lavori d'aula è assicurata in modo asincrono, mediante successiva trasmissione online della registrazione audio e video della riunione.
8. La convocazione, e ogni atto e documento da sottoporre all'esame del Consiglio sono trasmessi ai partecipanti per via telematica e inseriti in una cartella condivisa.
9. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto o argomenti che siano oggetto di sedute segrete.
10. Per la validità delle sedute in videoconferenza e delle proposte di deliberazione ivi trattate restano fermi i requisiti di validità e i quorum previsti per le sedute in presenza, da accertare tramite verifica oculare dei partecipanti alla riunione e relativa attestazione sul verbale.
11. Prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Segretario comunale verifica la presenza del numero legale dei consiglieri e la partecipazione effettiva degli stessi alla seduta. La presenza alla seduta si intende accertata con la connessione alla videoconferenza. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto. Se il numero legale non è garantito, la seduta è considerata deserta e si procede analogamente a quanto per tale ipotesi è stabilito dal presente regolamento per le riunioni in presenza.
12. L'organizzazione dei lavori assembleari è definita al momento della seduta dal Presidente del Consiglio, il quale indica le modalità per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, così come prescritto dal presente Regolamento per le adunanze in presenza. Al termine degli interventi si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale.
13. Ai fini della validità della seduta è necessario che la connessione garantisca al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei consiglieri che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti del collegio di poter intervenire alla seduta, alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
14. In caso di temporanea disfunzione del collegamento o della connessione, il Presidente del Consiglio sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello effettuato dal Segretario comunale. Nel caso in cui, durante lo svolgimento della seduta o nel corso di una votazione, si manifestino dei problemi tecnici e non sia possibile ripristinare il collegamento o la connessione in tempi brevi, la seduta viene sospesa.
15. Per le parti che sono compatibili, la disciplina del presente articolo si applica anche ai lavori delle commissioni consiliari, sussistendo le medesime condizioni giustificative richiamate dal comma 1.
16. Il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario comunale, decide sulla disciplina e l'interpretazione dei casi non contemplati dal presente articolo, dandone motivata comunicazione.
17. In casi eccezionali determinati da gravi motivi di salute, debitamente documentati, che comportino un lungo periodo di assenza, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può autorizzare, su richiesta, il singolo consigliere a partecipare in videoconferenza alla seduta dell'assise.

CAPO IV  
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 72  
*Ordine delle discussioni*

1. All'inizio dell'adunanza i membri del collegio si siedono nel posto dell'aula consiliare assegnato al gruppo di appartenenza.
2. Chi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, è tenuto ad astenersi dal prendere parte alla discussione ha l'obbligo di uscire dall'aula.
3. Qualora i consiglieri intendano parlare su uno o più argomenti all'ordine del giorno, ne devono fare espressa richiesta al Presidente del Consiglio prima che abbia inizio l'adunanza. Il Presidente può in via straordinaria concedere, per una sola volta, la facoltà di parola anche a più consiglieri al termine dell'intervento di un altro membro del collegio iscritto a parlare. Tale facoltà è concessa qualora l'intervento richiesto, della durata non superiore e dieci minuti, sia attinente all'argomento in discussione. In caso contrario la parola è immediatamente tolta.
4. Se il Presidente concede la parola ai sensi del comma 3, secondo periodo, egli è tenuto anche a concedere, in via conclusiva sull'argomento in discussione, la facoltà di replica al consigliere che, iscritto a parlare, è intervenuto per primo su detto argomento. La replica non può superare la durata di cinque minuti.
5. Non sono ammessi interventi quando essi non vengano prima esplicitamente richiesti e concessi.
6. Gli interventi, nel rispetto dei tempi assegnati dal presente Regolamento, sono svolti dal proprio posto, rivolgendosi esclusivamente al Presidente e al consesso. Durante gli interventi non è pertanto ammesso rivolgersi al pubblico presente in aula.
7. Il consigliere chiamato a parlare non può essere in alcun modo interrotto da altri consiglieri durante il suo intervento.
8. Al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamarlo al rispetto del presente Regolamento, avuto particolare riguardo ai tempi di intervento dallo stesso previsti.
9. Durante gli interventi non sono ammessi dialoghi e discussioni fra consiglieri. Qualora essi avvengano, il Presidente è tenuto a togliere la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola solo al consigliere al quale è stata data facoltà di parlare.
10. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
11. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Articolo 73  
*Ammissione in aula di funzionari e consulenti*

1. Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, della Giunta o, se istituita, della conferenza dei capigruppo in rappresentanza della maggioranza consiliare, può invitare ad essere presenti nell'aula delle adunanze i responsabili degli uffici e servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e chiarimenti in ordine a specifici punti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o su informale richiesta del Sindaco o della Giunta o della conferenza dei capigruppo in rappresentanza della maggioranza consiliare, può invitare ad essere presenti nell'aula delle adunanze consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Dopo aver adempiuto a quanto previsto nei commi 1 e 2, e risposto a eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando comunque a disposizione, nello spazio destinato al pubblico, se in tal senso richiesti.

#### Articolo 74

##### *Comportamento dei consiglieri in aula*

1. Nel corso dei lavori d'aula i consiglieri, con riferimento agli argomenti in discussione, hanno il più ampio diritto di esprimere la propria posizione con apprezzamenti, critiche, rilievi, riserve e censure di carattere politico-amministrativo.
2. Tale diritto è esercitato escludendo tassativamente qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Il predetto diritto, inoltre, è esercitato entro i limiti dell'educazione, del civile rispetto e della prudenza. Non è consentito offendere l'onorabilità di persone, sia presenti che assenti.
3. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti o, comunque, disattende quanto stabilito nel comma 2, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine rivolto allo stesso consigliere nella medesima seduta senza che questi ne tenga conto, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Qualora il consigliere richiamato non ottemperi all'ordine di interdizione della parola e perseveri nella sua condotta non conforme a quanto previsto dal comma 2, oppure, indipendentemente da quanto stabilito da detto comma, provochi tumulti o disordini in aula o trascenda in ingiurie, minacce o vie di fatto o, ancora, impedisca in qualsiasi modo il regolare svolgimento delle funzioni del Consiglio, il Presidente dispone l'allontanamento del consigliere dalla sala delle adunanze per il resto della seduta, fatto salvo ogni più grave effetto di legge. Qualora il consigliere non si allontani spontaneamente dalla sala delle adunanze o vi faccia rientro, su richiesta del Presidente egli è allontanato dagli agenti di polizia presenti.

#### Articolo 75

##### *Comportamento del pubblico*

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio:
  - a) deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato;
  - b) deve tenere un comportamento corretto e consono al contesto;
  - c) deve restare in silenzio e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso rispetto alle opinioni espresse dai consiglieri o riguardanti le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Allo spazio riservato al pubblico può accedere chiunque, cittadino e non cittadino.
3. Chi accede allo spazio dell'aula riservato al pubblico:
  - a) non può portare armi, oggetti atti a offendere, oggetti simbolici usati nelle pubbliche manifestazioni;
  - b) non può utilizzare e comunque non può tenere acceso il telefono cellulare e ogni altro dispositivo mobile di connessione a internet o di audio e videoregistrazione;
  - c) non può accedere allo spazio riservato ai membri del Consiglio;
  - d) non può detenere e esporre cartelli o striscioni o detenere qualsiasi altra cosa che interferisca o rechi disturbo all'esercizio delle funzioni del civico consesso.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia municipale o di altre forze dell'ordine presenti.

5. La forza pubblica può entrare nell'aula, intendendosi per aula lo spazio delimitato da apposite transenne all'interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza venga arrecato disturbo ai lavori della stessa, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

#### Articolo 76

##### *Tumulto in aula e scioglimento dell'adunanza*

1. Quando vi sia persistente tumulto in aula tra i consiglieri e/o tra il pubblico presente, con o senza il passaggio alle vie di fatto, e non si riesca a ristabilire l'ordine, nemmeno con l'intervento della forza pubblica, se presente, il Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e i capigruppo, può sciogliere l'adunanza, salva ogni altra implicazione di legge, aggiornandola al primo giorno successivo non festivo e alla stessa ora di convocazione della seduta tolta.

#### CAPO V

##### ORDINE DEI LAVORI CONSILIARI

#### Articolo 77

##### *Comunicazioni*

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio e il Sindaco possono effettuare comunicazioni sull'attività amministrativa di interesse del civico consesso o su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale. Tali comunicazioni devono essere contenute entro il limite di dieci minuti per ogni argomento trattato e non sono soggette a votazione.
2. Tra le comunicazioni rientrano anche le relazioni svolte in aula dai presidenti di commissioni riguardanti il resoconto dell'attività svolta da tali organismi. Le relazioni non sono soggette a votazione.
3. Prima che abbia inizio la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno della seduta, il Presidente del Consiglio, a suo insindacabile giudizio, può concedere, su richiesta, la parola a un consigliere per ciascun gruppo per brevi comunicazioni, commemorazioni o richieste di informazioni che non riguardino argomenti del suddetto ordine del giorno. Gli interventi di cui al presente comma devono essere contenuti entro il limite complessivo di dieci minuti. Anche per associarsi o dissentire su detti interventi può prendere la parola un consigliere per ciascun gruppo. In tali casi ogni consigliere ha a disposizione un tempo non superiore a cinque minuti.

#### Articolo 78

##### *Ordine dei lavori*

1. In ogni seduta il Consiglio, compiuti gli adempimenti indicati nel precedente articolo 77, si procede alla trattazione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, secondo la loro iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia posta all'ordine del giorno.
3. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco possono fare nel corso della seduta comunicazioni ulteriori rispetto a quelle previste nel comma 1 dell'articolo 77 estranee agli argomenti all'ordine del giorno,

quando esse riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

#### Articolo 79

##### *Inversione dell'ordine del giorno*

1. L'ordine di trattazione degli argomenti, con riferimento a una o più questioni iscritte nell'avviso di convocazione, può essere invertito su proposta del Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o su proposta di uno o più consiglieri, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

#### Articolo 80

##### *Norme generali sulle discussioni d'aula*

1. Il relatore delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno su iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco, oppure l'assessore o il consigliere da questi incaricato. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i relativi proponenti.
2. Terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio concede la parola, secondo l'ordine di iscrizione, a coloro i quali prima dell'apertura dei lavori di seduta hanno chiesto di intervenire, disponendo che, per quanto possibile, si alternino consiglieri appartenenti a gruppi diversi.
3. Il Presidente, esaurito l'intervento di tutti i consiglieri iscritti a parlare, quando nessun altro chieda la parola ai sensi dell'articolo 72, commi 3 e 4, dichiara chiusa la discussione.
4. Anche il Consiglio, su proposta del Presidente, può dichiarare a maggioranza la chiusura della discussione qualora, pur essendovi altre richieste di intervento, reputi pretestuosa e dilatoria la sua prosecuzione dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può tuttavia avvenire solo quando sia intervenuto, salvo rinuncia, almeno un consigliere per ciascun gruppo.
5. Dichiarata chiusa la discussione, prima della votazione, la parola può essere concessa solo per la dichiarazione di voto di cui all'articolo 104.

#### Articolo 81

##### *Durata degli interventi*

1. Salvo quanto diversamente stabilito da altri articoli del presente Regolamento, i consiglieri iscritti a parlare o ai quali venga riconosciuta facoltà di parola su un argomento iscritto all'ordine del giorno intervengono per un tempo massimo di dieci minuti. Il Presidente del Consiglio, apprezzate le circostanze e i temi in discussione, può tuttavia concedere un tempo maggiore per gli interventi, fino a venti minuti, limitatamente a un solo oratore per ciascun gruppo consiliare.
2. Scaduto il termine per l'intervento, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.
3. Prima che abbia inizio la seduta, i capigruppo possono chiedere al Presidente di parlare fino a un massimo di venti minuti per ciascun consigliere in occasione della discussione del bilancio, del piano regolatore generale, degli accordi di programma, dello statuto e dei regolamenti.

## Articolo 82

### *Divieto di divagazioni e interruzioni*

1. Ogni intervento deve riguardare strettamente la proposta di deliberazione o altro argomento in esame. Non sono pertanto ammesse divagazioni.
2. A nessuno è permesso di interrompere il consigliere oratore, tranne che al Presidente per richiamo al Regolamento.
3. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, per due volte richiamato ad attenersi all'argomento in discussione, seguita a discostarsene.

## Articolo 83

### *Questione pregiudiziale o sospensiva*

1. La questione pregiudiziale si ha se viene chiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha qualora venga chiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. La questione sospensiva può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, chiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e votate prima di procedere all'esame dell'argomento al quale si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei votanti in forma palese.

## Articolo 84

### *Richiamo alla legge, allo Statuto e al Regolamento*

1. Prima che inizi o durante la discussione su un argomento posto all'ordine del giorno è sempre concessa la parola ai consiglieri per richiamo alla legge, allo Statuto o al presente Regolamento.
2. Sul richiamo alla legge, allo Statuto o al Regolamento per presunta violazione, il consigliere è tenuto a citare puntualmente il riferimento normativo oggetto di detta presunta violazione.

## Articolo 85

### *Mozione d'ordine*

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale avanzato da uno o più consiglieri al Presidente del Consiglio con cui viene chiesto che vengano osservate le norme del presente regolamento in materia di organizzazione e disciplina delle adunanze consiliari, avuto riguardo all'organizzazione dei lavori assembleari, ossia alla modifica della successione dei punti all'ordine del giorno, alla procedura e alla modalità delle discussioni e/o delle votazioni, alla limitazione del tempo di parola, al rinvio o sospensione dell'assemblea.
2. Il Presidente del Consiglio si pronuncia sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine. Qualora la sua decisione di rigetto non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide a maggioranza dei votanti in forma palese, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, se accolta, dopo il proponente, può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.

Articolo 86  
*Fatto personale*

1. Costituisce “fatto personale” la circostanza nella quale al consigliere sono attribuiti fatti o comportamenti ritenuti non veri oppure opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente del Consiglio, spiegandone le ragioni, decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste nel porre la questione anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio a maggioranza dei votanti, senza discussione, con votazione palese.
3. A chi ha preso la parola per fatto personale possono rispondere unicamente il consigliere o i consiglieri che ne hanno determinato la richiesta. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, complessivamente, più di dieci minuti.

Articolo 87  
*Dichiarazione di improponibilità e inammissibilità*

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte di deliberazione che siano estranei all’oggetto della discussione
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull’argomento nel corso della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio, data lettura dell’ordine del giorno o dell’emendamento, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, a maggioranza con voto palese.

Articolo 88  
*Sospensione dei lavori d’aula*

1. Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa o dopo aver sentito i capigruppo, può sospendere i lavori d’aula per motivi riguardanti l’organizzazione di detti lavori.
2. La sospensione non può eccedere l’ora.
3. Uno o più consiglieri possono proporre la sospensione dei lavori d’aula motivandone la richiesta. Anche un solo consigliere ha facoltà di intervenire in senso contrario. In tal caso la proposta deve essere messa a votazione ed è accolta se ottiene il voto palese favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 89  
*Termine dell’adunanza*

1. L’ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Presidente del Consiglio, che al riguardo può sentire la conferenza dei capigruppo.
2. Di norma la chiusura delle adunanze pomeridiane e serali è rispettivamente fissata per le ore 18.00 e le ore 22.00.
3. Il Consiglio può sempre decidere, all’inizio o nel corso di una seduta, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato per concludere la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
4. Ogni consigliere ha comunque facoltà di proporre che i lavori non si protraggano oltre i tempi stabiliti dal comma 2. La proposta è votata dall’assemblea a maggioranza con voto palese, che, se

approvata, tratta comunque l'affare in discussione procedendo alla votazione dello stesso. A seguito di tale decisione il Presidente del Consiglio dichiara terminata l'adunanza, precisando se la stessa prosegue in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure se il collegio sarà riconvocato per completare la trattazione degli affari rimasti inevasi.

5. Ordinariamente, non ricorrendo le circostanze di cui ai commi 3 e 4, esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

## CAPO VI PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL SEGRETARIO COMUNALE RESOCONTO E PROCESSO VERBALE

### Articolo 90

#### *Partecipazione alle adunanze del Segretario comunale*

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle adunanze del Consiglio. Egli può intervenire nelle discussioni, chiedendo la parola al Presidente del Consiglio, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

### Articolo 91

#### *Resoconto*

1. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata a mezzo di apposita strumentazione, salvo impedimenti di forza maggiore, la registrazione audio di tutti gli interventi. Detta registrazione è successivamente trascritta in modo integrale.
2. La trascrizione degli interventi di cui al comma 1 costituisce il resoconto della seduta, parte integrante del processo verbale.
3. Tutte le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni audio, dal competente ufficio comunale.
4. Le trascrizioni degli interventi di cui al comma 1 sono allegate a ciascuna deliberazione e pubblicate sull'albo pretorio online dell'ente.
5. Le trascrizioni delle sedute segrete non sono pubblicate.

### Articolo 92

#### *Processo verbale*

1. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il processo verbale, che deve contenere gli estremi degli atti e delle deliberazioni poste all'ordine del giorno, nonché, per le discussioni, l'oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e, in allegato, la trascrizione integrale dei loro interventi come da resoconto audio registrato di cui all'articolo 91. Il processo verbale è curato dal Segretario comunale ed è dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente del Consiglio.
2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica entro i termini di cui al successivo periodo. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro dieci giorni dalla pubblicazione per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale.

3. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica, il Presidente del Consiglio, se lo ritiene opportuno, accoglie le osservazioni e le proposte di rettifica e le presenta nella prima seduta successiva per l'approvazione.
4. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.
5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso. Il Segretario comunale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.

## TITOLO IV DELIBERAZIONI

### CAPO I COMPETENZA DEL CONSIGLIO

#### Articolo 93 *Competenza esclusiva*

1. Il Consiglio ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel comma 2 dell'articolo 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del Testo Unico di cui al comma 1 sia da altre leggi.
3. Il Consiglio non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle variazioni di bilancio.

#### Articolo 94 *Conflitti di attribuzione*

1. Qualora si verificano asseriti conflitti di attribuzione riguardanti gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta, essi possono essere sottoposti o all'esame di una commissione consiliare permanente preposta alle materie istituzionali o all'esame del Segretario comunale, che decidono in merito.

### CAPO II DELIBERAZIONI

#### Articolo 95 *Forma e contenuti*

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri devono essere inseriti nel testo della proposta di deliberazione.
3. Nel caso in cui il Comune non abbia il responsabile di servizio competente per materia, il parere è espresso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal responsabile del servizio proponente, il quale assicura al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa venga espressamente richiesta da un consigliere, precisandone i motivi.
6. Qualora il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso del dibattito, si tiene conto di quanto previsto dall'articolo 44.
7. Qualora si debba procedere a coordinamento formale o rettifica testuale dell'atto deliberativo in sede consiliare, si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 103.

#### Articolo 96

##### *Approvazione e misure di autotutela*

1. Il Consiglio, approvandole con le modalità di cui al successivo Capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio, secondo i principi di autotutela, ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio di cui al comma 2 deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Qualora gli atti con i quali si dispongano misure di autotutela, come individuate nei commi 2 e 3, di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite o acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

#### CAPO III VOTAZIONI

#### Articolo 97

##### *Modalità generali di votazione*

1. I consiglieri esprimono il proprio voto, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese sono effettuate con le modalità di cui agli articoli 99 e 100.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto o dal presente regolamento e, comunque, nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo qualora all'atto di votare i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e nei casi previsti dalle legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento per la legittimità della votazione stessa.

Articolo 98  
*Ordine della discussione e votazione*

1. La discussione di ciascun argomento, dopo l'illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
  - a) discussione generale;
  - b) discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
  - a) la questione pregiudiziale, cioè la proposta di esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
  - b) la questione sospensiva, cioè la proposta di rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
  - c) l'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 43;
  - d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, nel seguente ordine:
    - soppressivi;
    - sostitutivi;
    - aggiuntivi;
  - e) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;
  - f) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.
4. Nel caso in cui sia iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevi richiami alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 99  
*Votazioni in forma palese*

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano, di norma, per alzata di mano. Spetta al Presidente del Consiglio indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa viene effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e infine gli astenuti, che devono dichiarare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono far risultare nominativamente la propria a verbale, devono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

Articolo 100  
*Votazioni per appello nominale*

1. Alle votazioni per appello nominale si procede quando sia prescritta dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si pronunci il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce, e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario comunale stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

#### Articolo 101 *Votazioni segrete*

1. Le votazioni a scrutinio segreto sono effettuate mediante di schede.
2. Nelle votazioni di cui al comma 1 si procede come di seguito:
  - a) le schede sono predisposte preventivamente, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
  - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Qualora sia stabilito dalla legge, da norme statutarie, da regolamenti o da convenzioni che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario comunale e degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti, meno quelli astenuti.
9. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

#### Articolo 102 *Annullamento e rinnovazione delle votazioni*

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio, anche su segnalazione del Segretario comunale, valutate le circostanze che hanno determinato la irregolarità, annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che hanno preso parte alla votazione annullata.

Articolo 103  
*Coordinamento formale e correzione del testo di deliberazioni*

1. Per coordinamento formale del testo di una deliberazione si intende la riformulazione dei rinvii interni, della numerazione degli articoli, della sequenza delle disposizioni e della riformulazione delle rubriche relative alle parti di cui si compone il testo medesimo.
2. Per correzione si intende la revisione di errori materiali, logici e sintattici del testo di deliberazioni.
3. La riformulazione del coordinamento formale e la correzione del testo di una deliberazione di cui ai commi 1 e 2 può essere conseguenza anche dell'approvazione di emendamenti al testo originario della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Consiglio può procedere al coordinamento formale e alla correzione del testo di cui ai commi 1 e 2:
  - a) o prima della votazione definitiva sulla proposta, sottoponendo al voto del Consiglio, senza discussione, il testo finale come risulta dal coordinamento medesimo e dalla correzione;
  - b) oppure dopo il voto finale, se il Consiglio lo autorizza.

Articolo 104  
*Dichiarazioni di voto*

1. Terminata la discussione generale e la votazione degli eventuali emendamenti, ordini del giorno e eventuale votazione per parti del provvedimento, il Presidente del Consiglio chiede chi intenda prendere la parola per dichiarazione di voto. Per la dichiarazione di voto può intervenire, nell'ordine di iscrizione, il consigliere capogruppo.
2. Per i gruppi misti può essere fatta una dichiarazione di voto per ogni componente politica o rappresentanza di lista.
3. I consiglieri che intendono votare in modo diverso dal proprio gruppo hanno facoltà di intervenire per dichiarazione di voto una volta terminate le dichiarazioni dei rispettivi capigruppo.
4. La dichiarazione di voto consiste in una sintetica motivazione del voto e va contenuta nel limite massimo di cinque minuti.

Articolo 105  
*Esito delle votazioni*

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza dei votanti è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
4. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
7. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".
8. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### Articolo 106

##### *Deliberazioni immediatamente eseguibili*

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 107

##### *Modificazioni e abrogazioni*

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo atto normativo.

#### Articolo 108

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

\*\*\*